

STATUTI E REGOLAMENTI DEL SI/I

STATUTI E REGOLAMENTI DEL SI/I

Aggiornati con le modifiche approvate al Consiglio Nazionale delle Delegate di Gardone Riviera del 16 maggio 2015.

STATUTO DI UNIONE

Art. I - NORME GENERALI

Sez. 1 - Denominazione - Il nome dell'Associazione è Soroptimist International d'Italia (in seguito chiamata 'Unione').

Sez. 2 - Federazione di appartenenza - L'Unione fa parte del Soroptimist International d'Europa (in seguito chiamata 'Federazione'), che è membro del Soroptimist International.

Sez. 3 - Territorio - L'Unione comprende tutti i Club esistenti e futuri, aventi sede in Italia e nei territori ad essa eventualmente associati (in seguito detto 'territorio dell'Unione').

Sez. 4 - L'Unione è associazione senza fine di lucro.

Sez. 5 - Sede - La sede dell'Unione è presso il domicilio della sua Presidente o presso una sua sede amministrativa.

Sez. 6 - Emblema - L'Unione adotta l'Emblema del Soroptimist International.

Sez. 7 - Anno soroptimista - Le cariche sociali e l'anno finanziario decorrono dal 1° ottobre.

Art. II - REGOLAMENTO DI UNIONE E LEGISLAZIONI NAZIONALI.

Sez. 1 - Regolamento - L'Unione, per l'attuazione del presente Statuto, adotta un proprio Regolamento a condizione che non sia incompatibile con lo Statuto di Unione o con quelli di Federazione e del Soroptimist International.

Sez. 2 - Legislazioni nazionali - Qualsiasi disposizione del presente Statuto che sia in contrasto con norme inderogabili della legislazione nazionale sarà emendata, su richiesta del Comitato di Presidenza dell'Unione, con modifiche approvate dal Bureau di Federazione, su parere conforme dei Comitati Statuti e Regolamenti dell'Unione e della Federazione.

Art. III - FINALITA' ED OBIETTIVI

Sez. 1 - Finalità - Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di donne impegnate negli affari e nelle professioni, è una voce universale per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione.

L'Unione deve promuovere, attraverso il buon volere, la comprensione e l'amicizia internazionale, le seguenti finalità del Soroptimist International:

- avanzamento della condizione della donna;
- osservanza di principi di elevata moralità;
- diritti umani per tutti;
- uguaglianza, sviluppo e pace.

Le soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per trasformare la vita delle donne e delle giovani attraverso la rete globale delle socie e mediante il partenariato internazionale.

L'Unione si impegna a:

- operare in favore delle comunità locali, nazionali e internazionali;
- partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società.

Sez. 2 - Obiettivi - Gli obiettivi dell'Unione sono:

- a) stabilire legami tra i suoi Club allo scopo di promuovere gli interessi e conseguire gli ideali perseguiti dal Soroptimist in tutto il mondo;
- b) cooperare con altre Unioni per il raggiungimento degli stessi obiettivi;
- c) promuovere la fondazione di nuovi Club;
- d) garantire l'osservanza dello Statuto.

Art. IV - LINEA D'AZIONE

Sez. 1 - Linea d'azione - La linea d'azione del Soroptimist International consiste nell'occuparsi di questioni internazionali e nazionali connesse con le proprie finalità e con i propri programmi. Nei confronti dei problemi oggetto di controversia fra gli Stati, in tema di politica di partito o di credo religioso, il Soroptimist International mantiene una posizione di assoluta neutralità.

Sez. 2 - Comunicazioni ad organismi nazionali ed internazionali - Su argomenti soggetti a controversie, nessuna Unione, in nome del Soroptimist, può indirizzare a Capi di governo di altri Paesi o ad organismi nazionali ed internazionali comunicazioni che possano recare disagio o pregiudizio a Soroptimiste di altri Paesi. Le Soroptimiste che desiderano esprimere la loro opinione devono indirizzare le proprie comunicazioni, mediante la Presidente della loro Unione, alla Presidente di Federazione la quale, a sua volta, le trasmetterà alla Presidente del S.I., che è autorizzata dal proprio Board a prendere appropriati provvedimenti sulla questione.

Art. V - CONSIGLIO DELLE DELEGATE

Sez. 1 - Composizione - L'organo deliberante dell'Unione è il Consiglio, formato da due Delegate per ciascun Club (in seguito chiamate 'Delegate'), elette come previsto dallo Statuto di Club. Se l'Unione è composta da più di 100 Club, può decidere che il Consiglio delle Delegate sia costituito da una sola Delegata per ogni Club.

Sez. 2 - Funzioni - Le funzioni del Consiglio delle Delegate sono enunciate in questo Statuto e nel Regolamento; tutte le decisioni che riguardano l'attività dell'Unione devono essere prese dal Consiglio delle Delegate.

Sez. 3 - Riunioni -

- a) Il Consiglio delle Delegate deve tenere una riunione plenaria ogni anno prima del mese di luglio, alla quale devono partecipare, con voto consultivo, i membri del Comitato di Presidenza, le Gouverneurs, la Programme Director e le Presidenti dei Comitati Tecnici Permanenti e degli altri Comitati; con voto deliberativo, le Delegate soltanto;
- b) tutte le socie dei Club dell'Unione possono partecipare al Consiglio, secondo quanto stabilito dal Regolamento;
- c) su richiesta della Presidente o di almeno il quaranta per cento dei membri del Comitato di Presidenza o di almeno il venticinque per cento delle Delegate, possono essere tenute altre riunioni del Consiglio delle Delegate alle date fissate dalla Presidente;
- d) la Presidente, previa approvazione del Comitato di Presidenza, può invitare qualsiasi socia che ricopra cariche a partecipare al Consiglio, con voto consultivo;
- e) per la validità delle deliberazioni nelle riunioni del Consiglio è richiesto il quorum dei due terzi delle Delegate. Se tale quorum non è raggiunto, la Presidente dell'Unione può convocare una seconda riunione nella quale le delibere sono validamente prese a maggioranza, indipendentemente dal numero delle Delegate presenti;
- f) le deliberazioni sono prese per alzata di mano ed a maggioranza semplice delle Delegate presenti. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto come stabilito dall'articolo XII, sezione 2. Le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell'Unione sono deliberati con la maggioranza prevista dall'articolo XVI, sezione 2, e dall'articolo XVII.

Sez. 4 - Voto per corrispondenza - Se il Comitato di Presidenza ritiene opportuno chiedere il voto per corrispondenza su un argomento urgente, la Presidente fa procedere ad una votazione per corrispondenza. In tale evenienza la maggioranza è determinata in relazione ai voti espressi.

Sez. 5 - Conduzione dell'Assemblea - La procedura da seguire nella conduzione dell'Assemblea, comprese le modalità relative alle determinazioni della presidenza,

all'esposizione delle relazioni da parte dei membri titolari di cariche e per il voto per corrispondenza, è demandata alle norme del Regolamento di Unione.

Art. VI - COMITATO DI PRESIDENZA

Sez. 1 - Organo amministrativo ed esecutivo - L'organo amministrativo ed esecutivo dell'Unione è il Comitato di Presidenza.

Sez. 2 - Composizione - Il Comitato di Presidenza è composto dalla Presidente, da una o più Vice Presidenti, dalla Tesoriera e dalla Segretaria. L'appartenenza al Comitato di Presidenza della Presidente Eletta, citata nell'articolo VII sezione 2, ove eletta, e della immediata Past Presidente è demandata alle norme del Regolamento di Unione.

Le Gouverneurs devono essere convocate a tutte le riunioni del Comitato di Presidenza ed esprimono voto consultivo.

Sez. 3 - Candidature - Le candidate a tutte le cariche del Comitato di Presidenza devono ricoprire o aver ricoperto cariche in seno al Club, inclusa quella di Delegata. Se una Delegata in carica diventa membro del Comitato di Presidenza dell'Unione, cessa dal suo mandato di Delegata ed è sostituita dalla Vice Delegata eletta nella stessa tornata elettorale la quale resta in carica fino alla scadenza del suo mandato o fino a quando il Club non elegga una nuova Delegata.

Sez. 4 - Sostituzione dei suoi membri - La sostituzione dei membri del Comitato di Presidenza che non abbiano una sostituta e che non possano o non vogliano concludere il loro mandato è disciplinata dalle norme del Regolamento di Unione.

Sez. 5 - Durata del mandato - Il mandato dei membri del Comitato di Presidenza dura due anni e non è rinnovabile per la stessa carica, ad eccezione di quello della Tesoriera, che può essere rinnovato per una volta sola. I membri del Comitato di Presidenza non possono essere rieletti alla stessa carica prima che siano trascorsi due anni. La Segretaria è designata dalla Presidente. Tale designazione deve essere approvata dall'Assemblea generale annuale.

Sez. 6 - Funzioni - Il Comitato di Presidenza provvede all'ordinaria amministrazione dell'Unione; rientrano nella sua competenza:

- a) mantenere contatti diretti con i Consigli dei Club e coordinare attività comuni;
- b) predisporre gli argomenti da sottoporre alla decisione del Consiglio delle Delegate;
- c) sottoporre all'approvazione del Consiglio delle Delegate la relazione finanziaria ed il bilancio annuale ovvero il bilancio biennale, nonché le relazioni,

sulla loro attività, delle Socie che ricoprono cariche nazionali;

- d) sottoporre la relazione delle Gouverneurs al Consiglio delle Delegate;
- e) approvare la fondazione di nuovi Club.

Sez. 7 - Riunioni -

- a) Il Comitato di Presidenza deve tenere almeno quattro riunioni ordinarie ogni anno. Possono essere tenute riunioni straordinarie su richiesta della Presidente o del quaranta per cento dei membri del Comitato di Presidenza.
- b) I quorum deliberativi, le modalità di voto e di procedura sono demandati alle norme del Regolamento.

Art. VII - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Sez. 1 - Rappresentanza dell'Unione - La Presidente ha la rappresentanza dell'Unione e ne è la rappresentante legale.

Sez. 2 - Elezione anticipata - La Presidente può essere eletta uno o due anni prima rispetto all'anno di entrata in carica, secondo le disposizioni del Regolamento.

Sez. 3 - Convocazione delle riunioni - La Presidente predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio delle Delegate. L'ordine del giorno è soggetto all'approvazione del Comitato di Presidenza e deve essere trasmesso tempestivamente alle partecipanti. La Presidente fissa le date ed autorizza l'invio delle convocazioni alle riunioni.

Sez. 4 - Riunioni delle Gouverneurs - La Presidente può assistere al Meeting delle Gouverneurs di Federazione come consulente.

Sez. 5 - Relazione alla Federazione - La Presidente invia alla Presidente di Federazione ed in copia al Segretariato Permanente della Federazione a Ginevra una relazione annuale concernente la propria Unione. Tale relazione deve pervenire alla Segretaria di Federazione almeno due mesi prima del Meeting delle Gouverneurs, salvo diverso termine fissato dalla Presidente di Federazione. Il mancato adempimento a questo obbligo può comportare conseguenze di natura economica, come non beneficiare dei Fondi.

Sez. 6 - Vice Presidenti - Le Vice Presidenti svolgono i compiti loro affidati dalla Presidente la quale, qualora sia impossibilitata a svolgere le sue funzioni, è sostituita dalla Vice Presidente fino all'entrata in carica della Presidente Eletta. Se vi sono più Vice Presidenti, il Comitato di Presidenza deve scegliere, all' inizio del mandato, la Vice Presidente che dovrà sostituire la Presidente dell'Unione. Il numero delle Vice Presidenti è stabilito dal Regolamento.

Art. VIII - TESORIERA

Sez. 1 - Funzioni - La Tesoriera è la contabile generale dell'Unione ed assolve tutti i compiti inerenti alle sue funzioni o quelli che le sono assegnati dalla Presidente o dal Comitato di Presidenza.

Sez. 2 - Relazioni e bilanci - La Tesoriera, prima di presentarli per l'approvazione del Consiglio delle Delegate, sottopone annualmente all'approvazione del Comitato di Presidenza la relazione finanziaria e il bilancio di previsione per l'anno successivo, ovvero un bilancio biennale se l'Unione così decide ovvero se lo richiede la legge nazionale, predisposti con il Comitato Finanze.

Sez. 3 - Pagamenti alla Federazione - Entro il 31 agosto la Tesoriera comunica alla Segretaria ed alla Tesoriera di Federazione il numero delle socie appartenenti all'Unione al trenta giugno di ogni anno ed invia le quote dovute alla Federazione non più tardi del trenta novembre dello stesso anno.

Art. IX - SEGRETARIA

Sez. 1 - Nomina - La Segretaria è nominata dalla Presidente; la sua nomina deve essere approvata dal Consiglio delle Delegate.

Sez. 2 - Funzioni - La Segretaria coadiuva la Presidente nello svolgimento dei suoi compiti in seno all'Unione ed espleta tutti gli incarichi inerenti alle sue funzioni o che possono esserle affidati dalla Presidente e dal Comitato di Presidenza.

Art. X - COMITATI TECNICI PERMANENTI E PROGRAMME DIRECTOR E ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR

Sez. 1 - Individuazione - L'Unione ha tre Comitati Tecnici, una Programme Director e una Assistant Programme Director analoghi a quelli di Federazione, aventi i medesimi compiti e lo stesso numero di membri, secondo il disposto degli articoli XI e XII dello Statuto di Federazione, e precisamente:

Comitati Tecnici:

- a) Comitato Estensione;
- b) Comitato Finanze;
- c) Comitato Statuti e Regolamenti.

Sez. 2 - Candidature - Le candidate alle cariche di cui sopra sono proposte dai Club e sono elette in conformità dell'articolo XII del presente Statuto.

Sez. 3 - Durata del mandato - La durata del mandato dei membri dei Comitati, della Programme Director e della Assistant Programme Director è di due anni, rinnovabile una sola volta, se così previsto dal Regolamento.

Sez. 4 - Membri di diritto -

- a) La Presidente dell'Unione è membro di diritto dei Comitati Tecnici individuati nella sezione 1, lett. a), b), c), e può designare un membro del Comitato di Presidenza a rappresentarla. La Tesoriera è membro di diritto del Comitato Finanze.
- b) Il membro di diritto esprime solo voto consultivo.

Sez. 5 - Collegamenti - Le Presidenti dei Comitati Tecnici, la Programme Director e la Assistant Programme Director devono mantenere i contatti con le corrispondenti Presidenti di Comitato, la Programme Director e la Assistant Programme Director di Federazione.

Sez. 6 - Comitati supplementari - L'Unione può avere Comitati supplementari, specifici o generici, le cui attribuzioni sono predisposte dal Comitato Statuti e, dopo l'approvazione del Comitato di Presidenza, sottoposte all'approvazione finale del Consiglio delle Delegate.

**Art. XI - GOUVERNEURS
E VICE GOUVERNEURS**

Sez. 1 - Elezione -

In conformità a quanto stabilito dall'articolo IV dello Statuto di Federazione, fra le candidate, Delegate e Past Delegate proposte dai Club, vengono elette due socie appartenenti a due diversi Club per adempiere alle funzioni di Gouverneurs ed altre due per adempiere a quelle di Vice Gouverneurs, scelte fra le candidate che abbiano già ricoperto una carica dell'Unione o che siano attualmente in carica.

Sez. 2 - Durata del mandato -

La durata del mandato delle Gouverneurs e delle Vice Gouverneurs è di due anni e si procede ad anni alterni all'elezione di una Gouverneur e di una Vice Gouverneur. La rieleggibilità per un altro biennio è demandata alle norme del Regolamento.

La eleggibilità di una Vice Gouverneur alla carica di Gouverneur prima della scadenza del suo mandato è demandata alle disposizioni del Regolamento.

Nell'Assemblea costitutiva di una nuova Unione una delle Gouverneur è eletta per un periodo di un anno e l'altra per un periodo di due anni. Lo stesso avviene per le Vice Gouverneurs.

Sez. 3 - Incompatibilità con altre cariche - Durante il loro mandato la Gouverneur e la Vice Gouverneur non possono ricoprire né assumere alcun' altra carica o funzione a nessun livello soproptimista. Qualora vengano elette ad altra carica o funzione prima della scadenza del loro mandato, cessano dalla carica all'inizio della nuova funzione. Qualora la Gouverneur si dimetta, la Vice

Gouverneur, eletta nella stessa tornata, assume la carica di Gouverneur fino alla scadenza del mandato o fino a quando non sia eletta una nuova Gouverneur, a seconda di quanto deciso dal Consiglio delle Delegate.

Ove venga eletta una nuova Gouverneur, il mandato di quest'ultima dura fino alla scadenza di quello della Gouverneur uscente.

Sez. 4 - Presenza alle riunioni dell'Unione - Le Gouverneurs partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza ed a quelle del Consiglio delle Delegate.

Sez. 5 - Rappresentanza dell'Unione - Le Gouverneurs partecipano al Meeting delle Gouverneurs di Federazione ed esprimono l'opinione dell'Unione sugli argomenti all'ordine del giorno. Qualora nel corso di una riunione venga sollevata una questione non iscritta all'ordine del giorno, le Gouverneurs possono chiedere che la delibera in merito venga rinviata sino a quando non abbiano consultato l'Unione.

Sez. 6 - Relazione - Le Gouverneurs, nei due mesi successivi al meeting, devono presentare una relazione scritta al Comitato di Presidenza dell'Unione.

Art. XII - ELEZIONI

Sez. 1 - Luogo - L'elezione di tutte le cariche dell'Unione, delle due Gouverneurs e delle Vice Gouverneurs ha luogo nell'Assemblea del Consiglio delle Delegate.

Sez. 2 - Scrutinio segreto - Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Delegate presenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza si procede ad una seconda votazione a maggioranza semplice. In presenza di candidatura unica, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio delle Delegate.

Sez. 3 - Procedura - La procedura per la presentazione delle candidature e per lo svolgimento delle elezioni è demandata al Regolamento.

Art. XIII - FINANZE

Sez. 1 - Fondi - I fondi dell'Unione sono costituiti dalle quote annuali versate dai Club, a seconda del numero delle socie risultanti al trenta giugno di ciascun anno, e da quelle di ammissione che sono, inoltre, dovute dalle nuove socie.

Sez. 2 - Quote - L'ammontare delle quote annuali e di quelle di ammissione è fissato dal Consiglio delle Delegate, tenuto conto delle quote che devono essere versate alla Federazione, nella misura fissata dal Comitato delle Gouverneurs.

Sez. 3 - Progetti speciali - Le somme raccolte dall'Unione per un progetto speciale non fanno parte dei fondi dell'Unione.

Art. XIV - NUOVI CLUB

Sez. 1 - Criteri

Per ottenere la Charte, un Club deve avere almeno diciotto socie i cui requisiti corrispondano a quelli indicati nell'art. V, sez. 1 lett. b 1) dello Statuto di Club.

Sez. 2 - Costituzione -

a) La costituzione di un nuovo Club all'interno dell'Unione è soggetta all'approvazione del Comitato di Presidenza, previa un'indagine esperita dal Comitato Estensione che ne riferisce al Comitato di Presidenza stesso.

L'elenco delle future socie del nuovo Club, con le informazioni che le concernono, è inviato dalla Presidente dell'Unione alla Presidente di Federazione ed alla Presidente del Comitato Estensione di Federazione, a norma dell'art. VII, sez. 2, del Regolamento di Federazione.

b) La costituzione di un nuovo Club nel territorio di un Club esistente deve essere comunicata tempestivamente a quest'ultimo dalla Commissione Estensione dell'Unione.

c) I Club esistenti possono decidere di costituire un nuovo Club per gemmazione (divisione interna), purchè mantengano almeno venticinque socie e non si trasferisca più del 50% delle loro socie.

d) la socia di un club esistente, che sceglie di diventare socia fondatrice di un nuovo Club, mantiene la propria anzianità di appartenenza, come previsto nell'articolo V, sez. 2, lett. b) dello Statuto di Club.

Sez. 3 - Charte - Ogni nuovo Club ha diritto di ricevere la Charte, secondo quanto stabilito dell'articolo XIV, sez. 4, dello Statuto di Federazione.

Sez. 4 - Nome del Club - Il nome del Club deve includere l'indicazione del luogo in cui il Club è situato.

Art. XV - DELEGATE DELL'UNIONE NAZIONALE E OSSERVATRICI

In conformità all'articolo XVI sezioni 4 e 5 dello Statuto di Federazione, il Consiglio delle Delegate, nell'anno che precede una Convention internazionale, deve eleggere:

a) una rappresentante dell'Unione alle riunioni del Board del S.I., che si tengono in occasione di una Convention internazionale. Le candidate possono essere la Presidente, la Presidente Eletta, la immediata Past Presidente, i membri del Comitato di Presidenza, le Gouverneurs e le Past Gouverneurs;

b) una *'silent observer'* (osservatrice senza diritto di parola*), che può essere invitata dal Soroptimist International tramite la Presidente di Federazione.

La procedura per l'elezione alle cariche di cui alle lettere a) e b) è stabilita all'articolo XII del presente Statuto.

c) La rappresentante dell'Unione deve presentare una relazione al primo Consiglio delle Delegate successivo alla Convention Internazionale.

Art. XVI - EMENDAMENTI

Sez. 1 - Proposte - Questo Statuto può essere modificato solo da una decisione presa dal meeting delle Gouverneurs. Le proposte di modifica allo Statuto di Unione possono essere presentate in qualsiasi momento durante l'anno, fermo restando che, una volta approvate dall'Unione, devono essere presentate in Federazione, a norma dell'art. XIX dello Statuto di Federazione, entro e non oltre la fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Statuto.

Le proposte di modifica possono essere presentate dalle Presidenti di Club, dai membri del Comitato di Presidenza, dalle Delegate dalla Programme Director, o dalle Presidenti dei Comitati Tecnici alla Presidente dell'Unione e in copia alla Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti, la quale predisporre la proposta di emendamento con le relative osservazioni da sottoporre al Consiglio delle Delegate. Dopo l'approvazione del Consiglio delle Delegate, la proposta è soggetta all'approvazione finale del Comitato delle Gouverneurs, secondo la procedura stabilita nell'articolo XVIII del Regolamento di Federazione.

Sez. 2 - Maggioranze - Per l'approvazione di un emendamento è necessaria la maggioranza dei due terzi delle Delegate presenti.

Sez. 3 - Procedura - La procedura relativa alle proposte di emendamento è disciplinata dalle disposizioni del Regolamento.

Sez. 4 - Deroga - In casi eccezionali riconosciuti dal Comitato di Presidenza dell'Unione, su parere del Comitato Statuti e con l'approvazione del Consiglio delle Delegate, può essere presentata al Comitato Statuti del SI/E una proposta di emendamento allo Statuto di Unione prima del termine sopra stabilito.

Art. XVII - SCIoglimento

Sez. 1 - Unione - L'Unione può essere sciolta:

a) con delibera del Consiglio delle Delegate, assunta con la maggioranza dei cinque sestimi delle aventi diritto al voto;

b) con decisione del Comitato delle Gouverneurs, come stabilito dall'articolo XX dello Statuto di Federazione. In caso di scioglimento dell'Unione il saldo derivante dalla realizzazione dell'attivo, dedotte le passività, è devoluto in conformità alla delibera del Consiglio delle Delegate, adottata con la maggioranza dei due terzi delle votanti.

Sez. 2 - Club - Un Club può essere sciolto con delibera del Consiglio delle Delegate o perché ha cessato di funzionare, o perché ha violato le norme dello Statuto di Club, alle seguenti condizioni:

- a) il Club deve essere avvertito della proposta di scioglimento e della possibilità di esercitare il diritto alla difesa;
- b) la delibera di scioglimento del Club deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi delle Delegate votanti;
- c) il Club in questione può sottoporre la delibera relativa al suo scioglimento alla decisione della Commissione di Arbitrato di cui all'articolo XVIII del presente Statuto. Fino all'emanazione della decisione il Club può continuare a funzionare;
- d) nell'ipotesi in cui la causa dello scioglimento sia la riduzione del numero delle Socie attive a meno di quindici, il Club ha tre anni di tempo per incrementare fino a diciotto il numero delle sue Socie attive. Qualora nel termine previsto l'incremento non si sia verificato, il Club cessa di esistere, secondo il disposto dell'articolo IV, sezione 3, dello Statuto del Soroptimist International.

Il paragrafo d) si applica solamente ai Club che hanno ricevuto la Charte il 9 luglio 1999 e in epoca anteriore. Inoltre:

- e) se il Club non continua ad avere almeno 18 Socie, di cui 15 con i requisiti indicati nell'art. V sez. 1 lett. b (I) dello Statuto di Club,
- f) o se almeno il 50% delle Socie non possiede i requisiti previsti nel predetto articolo, il Club avrà tre anni di tempo per:
 - (I) portare il numero effettivo delle Socie a 18 di cui 15 dovranno possedere i requisiti indicati nell'art. V sez. 1 lett. b (I) dello Statuto di Club
 - (II) oppure realizzare le altre condizioni previste nell'art. V sez. 1 lett. b) dello Statuto di Club. I paragrafi e) ed f) di cui sopra si applicano ai Club che hanno ricevuto la Charte dopo il 9 luglio 1999. Se il Club non realizza queste condizioni nel termine previsto, cesserà di esistere secondo il disposto dell'art. IV sez. 3 dello Statuto del Soroptimist International.

Sez. 3 - Procedura - Le ulteriori modalità di procedura dello scioglimento sono demandate alle norme del Regolamento.

Art. XVIII - ARBITRATO

Sez. 1 - Parti - Ogni controversia insorta tra i Club, tra un Club e l'Unione o tra i membri del Comitato di Presidenza, se non risolta, è sottoposta ad una Commissione di Arbitrato la cui composizione è disciplinata dalle norme del Regolamento di Unione.

Sez. 2 - Domanda - La domanda di arbitrato da parte di un Club deve essere appoggiata da almeno un terzo delle sue socie.

Sez. 3 - Appello -

a) Contro la decisione adottata dalla Commissione di Arbitrato di un Club, può essere proposto appello davanti alla Commissione di Arbitrato dell'Unione, alla cui competenza è demandata la decisione di scioglimento dei Club, secondo l'articolo XVII, sez. 2, lettera c) del presente Statuto.

b) Contro la decisione adottata dalla Commissione di Arbitrato dell'Unione, quale organo adito in prima istanza, può essere proposto appello davanti al Comitato di Presidenza dell'Unione.

Sez. 4 - Procedura - La procedura relativa è disciplinata dalle norme del Regolamento.

Art. XIX - SPESE DI VIAGGIO E DIARIE

Sez. 1 - Socie che ricoprono cariche - Le Socie che ricoprono cariche e che viaggiano per recarsi alle riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria solo e soltanto nei limiti stabiliti nelle norme del Regolamento di Unione.

Sez. 2 - Gouverneurs - Le Gouverneurs che viaggiano per recarsi al Meeting delle Gouverneurs hanno diritto al rimborso delle spese di alloggio dal fondo dell'Unione solo e soltanto nella misura determinata dall'Assemblea delle Gouverneurs che precede il Meeting.

Le spese di viaggio vengono calcolate in conformità alle disposizioni del Regolamento di Federazione (art. XIII, sez. 2 R.F.).

Art. XX - ANNUARIO

L'Unione pubblica un elenco delle proprie Socie che deve essere aggiornato ogni biennio e distribuito conformemente alle disposizioni del Regolamento. Una copia deve essere inviata alla Presidente ed alla Segretaria di Federazione, nonché al Segretariato Permanente della Federazione a Ginevra (SEP).

Art. XXI - PREVALENZA DELLA LINGUA INGLESE

Lo Statuto di Unione del SI/E è redatto in lingua inglese e tradotto in lingua francese.

In caso di contrasto prevale il testo in lingua inglese.

REGOLAMENTO DI UNIONE

Titolo I - ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Art. 1 - Attuazione dello Statuto

Il presente Regolamento, in conformità al disposto dell'articolo II, sezione 1 dello Statuto di Unione, detta le norme per l'attuazione dello Statuto medesimo e regola tutte le materie che ad esso sono demandate.

Titolo II - CONSIGLIO DELLE DELEGATE

Art. 2 - Composizione del Consiglio

Il Consiglio è costituito dalle Delegate in carica, alle quali solamente spetta il diritto di voto. Al Consiglio possono assistere tutte le Socie.

Art. 3 - Competenze del Consiglio delle Delegate

Il Consiglio delle Delegate:

- approva il verbale del Consiglio precedente;
- esamina ed approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- procede all'elezione delle cariche dell'Unione;
- approva la nomina della Segretaria designata dalla Presidente Eletta nel corso del primo Consiglio successivo alla sua elezione;
- elegge una Rappresentante dell'Unione ed una '*Silent Observer*' alle riunioni del Board del S.I., ai sensi dell'art. XV dello Statuto dell'Unione, lett. a) e h);
- delibera in ordine alla sede del successivo Consiglio;
- approva i Regolamenti di Unione e di Club e delibera sulle proposte di modifica di Statuti e Regolamenti;
- delibera su tutte le altre iniziative e decisioni riguardanti l'attività e la vita dell'Unione e dei Club nonché sull'eventuale loro scioglimento;
- delibera su tutte le altre materie demandate alla sua competenza dallo Statuto di Unione e dal presente Regolamento.

Art. 4 - Sostituzione delle Delegate al Consiglio

La Delegata che non può partecipare al Consiglio delle Delegate è sostituita dalla Vice Delegata, che partecipa ai lavori a pieno titolo. Se neppure la Vice Delegata può partecipare, l'Assemblea di Club con delibera dà delega scritta all'altra Delegata o, se questa non vi può partecipare, all'altra Vice Delegata che partecipa al Consiglio delle Delegate con due voti. Se nessuna delle due Delegate o delle due Vice Delegate può partecipare al Consiglio delle Delegate, l'Assemblea di Club, con delibera, dà delega scritta ad una socia che vi partecipa con due voti. Tale delega è dovuta anche se la socia ricopre una carica all'interno del Club, compresa quella di Presidente.

Qualora il Consiglio delle Delegate, per decisione dell'Unione, sia costituito da una sola Delegata per ogni Club, quest'ultima, in caso di impedimento, è sostituita a pieno titolo dalla Vice Delegata; se neppure la Vice Delegata può partecipare, l'Assemblea di Club, con delibera, conferisce la necessaria delega scritta ad una socia.

Art. 5 - Sede del Consiglio

Il Consiglio delle Delegate ha luogo nella sede prescelta dal Consiglio precedente, salva variazione di sede disposta per importanti e giustificati motivi dalla Presidente dell'Unione, previa approvazione del Comitato di Presidenza.

Art. 6 - Riunioni straordinarie del Consiglio

Riunioni straordinarie del Consiglio delle Delegate, richieste ai sensi dell'articolo V, sezione 3, lettera c) dello Statuto di Unione, sono tenute nella sede, nel giorno, nell'ora stabiliti dalla Presidente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 7 - Destinatari della convocazione

Almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea, la Segretaria dell'Unione invia la convocazione:

- alle Delegate;
- ai membri del Comitato di Presidenza;
- alla Presidente Eletta;
- alla immediata Past Presidente;
- alle Gouverneurs;
- alle Presidenti dei Comitati Nazionali ed alla Programme Director;
- a chiunque sia convocato dalla Presidente Nazionale, secondo la previsione della lett. d) sez. 3 dell'art.V dello Statuto di Unione.

Ne dà avviso:

- alle Presidenti di Club;
- alle componenti il Collegio delle Past Presidenti;
- al Segretariato Permanente della Federazione Europea.

Art. 8 - Contenuto della convocazione

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della prima e della seconda convocazione;
- l'elenco delle relazioni e delle materie all'ordine del giorno, con particolare riferimento all'indicazione di eventuali elezioni a cariche dell'Unione;
- le relazioni della Presidente, della Segretaria, della Tesoriera, delle Gouverneurs, dei Comitati Tecnici Permanenti e della Programme Director, nonché i *curricula* pervenuti delle Socie candidate a cariche dell'Unione e gli eventuali allegati esplicativi di argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9 - Proposte di inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno

Qualora i Club e le Socie che ricoprono cariche in seno all'Unione vogliano sottoporre particolari argomenti al Consiglio delle Delegate, devono darne comunicazione

scritta entro dieci giorni dal ricevimento della convocazione:

- alle Presidenti dei Comitati Permanenti ed alla Programme Director, se attinenti a materie di sua competenza, ed in copia alla Presidente ed alla Segretaria dell'Unione;
- al Comitato di Presidenza per ogni altro argomento. Gli argomenti di cui sopra, esaminati rispettivamente dall'organo competente, approvati dal Comitato di Presidenza, sono inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio delle Delegate con gli opportuni pareri.

Art. 10 - Inserimento di argomenti all'ordine del giorno nella voce 'varie'

Ricevuto l'avviso di cui agli articoli 7 e 8, ciascuna delle destinatarie ha quindici giorni di tempo per chiedere l'inserimento di eventuali argomenti all'ordine del giorno, che vengono inclusi nella voce 'varie' e sottoposti direttamente all'esame dell'assemblea.

Art. 11 - Presidenza del Consiglio

Il Consiglio delle Delegate è presieduto dalla Presidente dell'Unione o, in sua assenza o impedimento, dalla prima o da altra delle Vice Presidenti.

Le funzioni di Segretaria sono esercitate dalla Segretaria dell'Unione o, in sua assenza o impedimento, dalla Segretaria aggiunta. Qualora manchi anche quest'ultima, il Consiglio nomina, su proposta del Comitato di Presidenza, una segretaria avente competenza solo per quella riunione.

Ove occorra, il Consiglio, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina una Commissione elettorale composta da una Presidente e da due o più scrutatrici, scelte preferibilmente tra le Presidenti di Club.

Art. 12 - Costituzione dell'Assemblea

La Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre la seduta dopo che sia stata constatata la regolarità della convocazione, delle presenze, delle eventuali deleghe, nonché l'esistenza del numero legale.

In prima convocazione, il Consiglio è validamente costituito con la presenza dei due terzi delle Delegate, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

Art. 13 - Ordine dei lavori

Lo svolgimento dei lavori deve avvenire nel rispetto dell'ordine del giorno, con la seguente priorità temporale:

- approvazione del verbale del precedente Consiglio;
- relazioni della Presidente, della Segretaria, della Tesoriera e delle Gouverneurs;
- eventuali elezioni alle cariche da espletarsi senza soluzione di continuità e da concludersi entro lo stesso giorno;
- argomenti vari ed ulteriori.

Art. 14 - Interventi

Le Socie non delegate, che vogliono intervenire nella discussione, devono richiederlo per iscritto al momento della verifica delle deleghe, indicando l'argomento ed il motivo dell'intervento.

Nel corso del Consiglio la Presidente determina l'ammissibilità e la durata degli interventi e concede la parola.

Art. 15 - Modalità delle votazioni e maggioranze

In applicazione di quanto previsto dall'articolo V, sezione 3, lettera f) dello Statuto di Unione, le votazioni sono fatte normalmente per alzata di mano, salvo che per le elezioni alle cariche dell'Unione, per argomenti che riguardino singole persone o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle presenti. In tali casi le votazioni sono fatte a scrutinio segreto.

Le delibere sono validamente adottate a maggioranza semplice delle Delegate presenti e votanti, salvo che per Statuto non sia richiesta una maggioranza diversa.

Art. 15bis - Modalità del voto per corrispondenza su argomento urgente non rinviabile e per l'elezione della tesoriera.

1. La richiesta di votazione per corrispondenza deve essere inviata tramite il SEP alla Presidente di Club. Esso deve contenere: a) l'indicazione dell'argomento urgente non rinviabile sul quale deliberare corredata della documentazione illustrativa; b) una scheda predisposta per esprimere esclusivamente un "sì" o un "no" c) una busta, già predisposta ed indirizzata al SEP; d) le istruzioni per il voto con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni 20 dalla spedizione entro il quale il voto deve pervenire al SEP.

Il SEP protocolla le buste pervenute e le inserisce in un'urna elettorale. Una commissione composta dalla Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale e dalla Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti provvede allo spoglio dei voti.

La votazione è valida se vi partecipano almeno due terzi dei Club dell'Unione; al tal fine sono conteggiate soltanto le buste pervenute tempestivamente. L'argomento urgente è approvato con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi. La votazione per corrispondenza non è reiterabile.

2. Il voto per corrispondenza è segreto se viene attivato per l'elezione della Tesoriera. La richiesta di votazione per corrispondenza deve essere inviata tramite il SEP alla Presidente di Club e deve contenere: a) i curricula delle candidate alla carica di Tesoriera; b) la scheda contenente i nomi delle candidate predisposta per la scelta; c) due buste di cui una predisposta per la verifica già indirizzata al SEP, ed una bianca in cui inserire la scheda votata; d) le istruzioni per il voto con l'indicazione di un termine non inferiore a giorni 20 dalla spedizione entro il quale il voto deve pervenire al SEP.

Il SEP protocolla le buste esterne, le apre e inserisce le buste bianche contenenti le schede in un'urna. La commissione elettorale composta dalla Presidente Nazionale, dalla Segretaria Nazionale e dalla Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti procede allo spoglio dei voti.

La votazione è valida se vi partecipano almeno due terzi dei Club dell'Unione; al tal fine sono conteggiate soltanto le buste pervenute tempestivamente. La candidata è eletta con due terzi dei voti validamente espressi. In presenza di candidatura unica è richiesta la maggioranza assoluta dei Club. Ove necessario ripetere la votazione i quorum restano invariati.

3. Dell'esito della votazione è redatto verbale i cui risultati sono tempestivamente comunicati ai Club.

Titolo III - COMITATO DI PRESIDENZA

Art. 16 - Composizione del Comitato

Oltre a quanto disposto dallo Statuto di Unione all'articolo VI, sezione 2, fanno parte di diritto del Comitato di Presidenza la Presidente Eletta, la immediata Past Presidente e le Gouverneurs, che partecipano tutte con voto consultivo.

Art. 17 - Durata e appartenenza a Club diversi

La durata del mandato dei membri del Comitato di Presidenza è quella prevista nella sez. 5 dell'art. VI dello Statuto di Unione.

I membri del Comitato di Presidenza devono appartenere a Club diversi.

Il divieto di appartenenza ad uno stesso Club sussiste anche per i componenti di diritto del Comitato di Presidenza, indipendentemente dal fatto che questi esprimano voto consultivo o deliberativo.

Solo la Segretaria può appartenere allo stesso Club della Presidente.

Art. 18 - Riunione e convocazione del Comitato

Il Comitato di Presidenza deve tenere almeno quattro riunioni all'anno.

Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste dalla Presidente o dal quaranta per cento dei membri del Comitato di Presidenza.

La Segretaria dell'Unione, su incarico della Presidente, convoca il Comitato di Presidenza, con avviso che deve indicare la sede, il giorno, l'ora e l'ord.d.g. della riunione, da spedirsi almeno venti giorni prima della data fissata.

Art. 19 - Presidenza delle riunioni del Comitato

Le riunioni del Comitato di Presidenza sono presiedute dalla Presidente dell'Unione o, in sua assenza, dalla prima o da altra Vice Presidente.

Art. 20 - Segretaria del Comitato

Durante le riunioni del Comitato di Presidenza le

funzioni di Segretaria sono svolte dalla Segretaria dell'Unione o in sua assenza, dalla Segretaria aggiunta la quale partecipa senza diritto di voto, o in mancanza di questa, da un membro del Comitato nominato dalla Presidente.

Art. 21 - Partecipazione dei Comitati e della Programme Director

Ove lo ritenga necessario od opportuno, la Presidente può invitare a partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato di Presidenza la Programme Director, le Presidenti ed i membri dei Comitati Permanenti o altre Socie, che ricoprono cariche o svolgono incarichi speciali.

Titolo IV - PRESIDENTE E PRESIDENTE ELETTA

Art. 22 - Requisiti ed attribuzioni della Presidente

Sez.1. Requisiti. La presidente deve:

- conoscere una delle lingue ufficiali del SI e del SIE;
- presentare per iscritto, al momento della candidatura, le linee programmatiche relative al suo biennio.

Sez.2. Attribuzioni della Presidente

Le attribuzioni della Presidente sono stabilite dall'articolo VII dello Statuto.

La Presidente, personalmente o a mezzo delle Vice Presidenti, segue la vita dei Club, ne coordina l'attività anche a livello regionale, ne cura i contatti e l'efficienza in rapporto agli scopi dell'Associazione.

E' facoltà della Presidente dell'Unione nominare tra le Socie del suo stesso Club una Segretaria aggiunta che, pur non facendo parte del Comitato di Presidenza, collabori con la Segretaria Nazionale nell'esplicazione dei suoi compiti.

Art. 23 - Presidente eletta

Il Consiglio delle Delegate procede, secondo la normativa generale sulle elezioni e sulla presentazione delle candidature, all'elezione della Presidente dell'Unione per il biennio successivo alla scadenza del mandato della Presidente in carica.

La candidata prescelta entra in carica come Presidente Eletta all'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo alla sua elezione.

Titolo V - VICE PRESIDENTI

Art. 24 - Vice Presidenti

Secondo quanto previsto dall'articolo VII, sez. 6 dello Statuto di Unione, il Consiglio delle Delegate elegge quattro Vice Presidenti.

Il Comitato di Presidenza sceglie, all'inizio del mandato, la Vice Presidente che dovrà sostituire la Presidente dell'Unione e che sarà considerata prima Vice Presidente.

Titolo VI - COMITATI TECNICI PERMANENTI, PROGRAMME DIRECTOR E ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR

Art. 25 - Individuazione dei Comitati, della Programme Director e Assistant Programme Director

Nell'ambito dell'Unione Nazionale, in conformità dell'articolo X, sez. 1 e 6 dello Statuto di Unione, i Comitati Tecnici Permanenti sono i seguenti:

- 1) Estensione;
- 2) Finanze;
- 3) Statuti e Regolamenti;
- 4) Coordinamento partecipazione consulte femminili.

Vi sono una Programme Director e una Assistant Programme Director.

Art. 26 - Funzioni del Comitato Estensione

Il Comitato Estensione ha il compito:

- di promuovere la fondazione di Club Soroptimist nel territorio dell'Unione, secondo le direttive del Comitato Estensione della Federazione e la normativa da questa promulgata. A tal fine deve riferire al Comitato di Presidenza in ordine alle proposte di fondazione di nuovi Club, tenendo aggiornati i contatti con i Club proponenti;
- di assolvere gli incarichi che risultino ad esso demandati dalla normativa statutaria e regolamentare di Unione e di Club.

Art. 27 - Funzioni del Comitato Finanze

Il Comitato Finanze ha il compito:

- di predisporre, insieme con la Tesoriera dell'Unione, la relazione finanziaria annuale ed i bilanci dell'Unione e di sottoporli al Comitato di Presidenza ed al Consiglio delle Delegate per l'approvazione;
- di esprimere al Comitato di Presidenza pareri sulla gestione e sull'utilizzazione delle finanze e dei fondi dell'Unione e di esaminare e valutare le previsioni di entrate e spese.

Art. 28 - Funzioni del Comitato Statuti

Il Comitato Statuti e Regolamenti ha il compito:

- di redigere i Regolamenti di Unione e di Club secondo i principi degli Statuti e di interpretare gli stessi;
- di proporre emendamenti di iniziativa del Comitato stesso, dell'Unione e dei Club, di redigere le relative proposte e di sottoporle al Comitato di Presidenza prima di presentarle al Consiglio delle Delegate per il voto;
- di fornire al Comitato di Presidenza e ai Club l'interpretazione delle norme, integrando e curando una ordinata raccolta di tutti precedenti.

Art. 29 - Funzioni del Comitato Consulte

Il Comitato di Coordinamento Partecipazione Consulte ha il compito:

- di raccogliere e di sintetizzare le relazioni pervenute

dalle Corrispondenti a livello di Club sull'attività svolta nelle rispettive Consulte;

- di portare gli argomenti a conoscenza del Comitato di Presidenza, tenendolo informato sulla situazione generale e particolare desunta dalle comunicazioni.

Art. 30 - Composizione, durata e funzionamento dei Comitati

A norma dell'articolo X dello Statuto di Unione, i Comitati Tecnici Permanenti sono composti da tre membri che durano in carica due anni e che sono rieleggibili per un secondo biennio.

Presidente del Comitato è la candidata eletta con il maggior numero di voti.

Le delibere dei Comitati devono essere prese a maggioranza dei due terzi.

La Presidente dell'Unione è membro di diritto di tutti i Comitati, cui partecipa con voto consultivo.

La Tesoriera dell'Unione è membro di diritto del Comitato Finanze, cui partecipa con voto consultivo.

Le relazioni scritte devono essere sottoposte all'approvazione del Comitato di Presidenza.

Presidenti e membri dei Comitati possono essere convocati alle riunioni del Comitato di Presidenza.

La convocazione alle riunioni del Consiglio delle Delegate è obbligatoria per le Presidenti e facoltativa per i membri dei Comitati.

Art. 31 - Competenze e durata della PROGRAMME DIRECTOR e della ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR

La Programme Director e la Assistant Programme Director, scelte per la loro ottima conoscenza delle lingue ufficiali del S.I., durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo biennio.

La Programme Director mantiene i contatti con la corrispondente Programme Director di Federazione, alla quale trasmette una relazione annuale approvata dal Comitato di Presidenza. Mantiene i contatti con le Programme Director a ogni livello soroptimista.

La Programme Director può essere convocata alle riunioni del Comitato di Presidenza. Deve essere convocata alle riunioni del Consiglio delle Delegate.

Art 32 - Incarichi speciali

La Presidente dell'Unione, su parere favorevole del Comitato di Presidenza, può affidare a singole Socie qualificate incarichi speciali relativi a questioni che non rientrino nella competenza istituzionale propria delle titolari di cariche dell'Unione e dei singoli Club.

Al momento della nomina devono essere specificate le funzioni e le competenze attribuite e deve essere determinata la durata del mandato che, comunque, non può superare quello della Presidente che conferisce l'incarico.

Il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato è deliberato dal Comitato di Presidenza.

Titolo VII - GOUVERNEURS E VICE GOUVERNEURS

Art. 33 - Durata della carica di Gouverneur

Il mandato delle Gouverneurs è biennale e può essere rinnovato per un altro biennio.

Art. 34 - Durata della carica di Vice Gouverneur

Il mandato delle Vice Gouverneurs è biennale e può essere rinnovato per un altro biennio.

Titolo VIII - COLLEGIO DELLE PAST PRESIDENTI

Art. 35 - Composizione e funzioni

Le ultime cinque Past Presidenti dell'Unione, nonché le Past Presidenti del S.I. e della Federazione Europea espresse dall'Unione italiana costituiscono il Collegio delle Past Presidenti, che ha per scopo la valorizzazione delle esperienze acquisite da chi ha diretto gli affari dell'Unione e della Federazione. Esso ha funzioni consultive su richiesta degli organi direttivi dell'Unione. Deve essere sentito, con parere non vincolante, sulle questioni relative alle modifiche sostanziali e di struttura del Soroptimist.

I membri del Collegio ricevono per conoscenza le circolari del Comitato di Presidenza, i programmi, le convocazioni ed i verbali inerenti alla vita dell'Unione, anche nei rapporti esterni.

Titolo IX - CANDIDATURE ED ELEZIONI

Art. 36 - Comunicazione ai Club delle cariche vacanti e candidature

La Segretaria dell'Unione, quattro mesi prima del Consiglio delle Delegate, comunica alle Presidenti di Club le cariche vacanti al termine dell'anno sociale in corso e le invita a far pervenire le eventuali candidature, segnalando i requisiti richiesti per ciascuna carica.

I Club che intendono presentare candidate alle varie cariche devono trasmettere, nel termine indicato dalla Segretaria, il nome e la dichiarazione di accettazione sottoscritta dalla candidata, nonché i suoi *curricula vitae* e soroptimista, contenenti gli elementi essenziali ed indispensabili ad evidenziarne la personalità professionale e soroptimista.

Per ciascuna tornata elettorale, ogni Club può presentare una sola candidata e per una sola carica.

La tesoriera ed i membri del Comitato Finanze non possono appartenere allo stesso Club.

Art. 37 - Trasmissione delle candidature ai Club

L'elenco delle candidate con i relativi *curricula* viene trasmesso a cura della Segretaria dell'Unione a tutti i Club.

Art. 38 - Candidatura a Presidente dell'Unione

La candidatura alla carica di Presidente dell'Unione deve essere proposta dal proprio Club con l'appoggio di almeno un altro Club.

Art. 39 - Requisiti per le candidature

Le candidate devono possedere i requisiti richiesti dallo Statuto di Unione e quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di Federazione e del S.I.

Per le Gouverneurs, le Vice Gouverneurs, le Coordinatrici, la 'Silent Observer' e la Delegata al Board del S.I. è richiesta una ottima conoscenza delle lingue ufficiali del S.I. e del S.I.E.

Per i membri dei Comitati Tecnici sono richiesti requisiti di professionalità ed esperienza relativi all'incarico. Per i membri del Comitato Finanze è richiesta anche l'iscrizione all'Albo dei Revisori Contabili.

Art. 40 - Maggioranze richieste

Per l'elezione alle cariche di Unione è richiesta la maggioranza dei due terzi delle Delegate presenti e votanti al primo scrutinio, la maggioranza semplice al secondo, il maggior numero di voti al terzo. A norma dell'art. XII dello Statuto d'Unione, in presenza di candidatura unica, è richiesta la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio delle Delegate.

Art. 41 - Divieto di candidatura ad altra carica prima della fine del mandato. Divieto per i Club di avere più di una socia eletta a carica nazionale.

I Club, le cui Socie sono state elette a cariche a livello nazionale, comprese quelle di Gouverneur, di Vice Gouverneur, di membro dei Comitati Tecnici Permanenti e di Programme Director e Assistant Programme Director possono candidare le stesse Socie per cariche diverse da quelle ricoperte solo nell'ultimo anno di incarico.

Un medesimo Club non può avere più Socie che ricoprono cariche a livello nazionale.

Titolo X - SOSTITUZIONE DELLE CARICHE

Art. 42 - Sostituzione delle Vice Presidenti

Nel caso in cui una o più Vice Presidenti non portino a termine il loro mandato, l'Unione opera solo con le Vice Presidenti restanti sino al successivo Consiglio delle Delegate, che provvede all'elezione delle Vice Presidenti mancanti.

Art. 43 - Sostituzione della Segretaria

Qualora la Segretaria non porti a termine il suo mandato, la Presidente dell'Unione procede alla designazione di altra Segretaria che viene ratificata dal successivo Consiglio delle Delegate. Di tale designazione peraltro la Presidente dell'Unione dà immediata notizia a tutti i Club.

Art. 44 - Sostituzione della Tesoriera

Qualora la Tesoriera non porti a termine il suo mandato, la Presidente, udito il Comitato di Presidenza, ne dà comunicazione ai Club invitandoli alla presentazione delle candidature per la carica vacante e ricorrendo, se necessario, al voto per corrispondenza secondo le norme dell'articolo 15bis.2 del Regolamento di Unione.

Art. 45 - Sostituzione delle Gouverneurs

Qualora una Gouverneur, per qualsiasi ragione, non porti a termine il suo mandato, la sua carica viene assunta dalla relativa Vice Gouverneur fino alla fine del suo mandato o fino a quando non sia eletta una nuova Gouverneur, secondo la decisione del Consiglio delle Delegate. Nella seconda ipotesi il mandato della Gouverneur eletta dura fino alla scadenza del mandato della Gouverneur uscente.

Art. 46 - Sostituzione delle Vice Gouverneurs

Qualora una Vice Gouverneur per qualsiasi ragione non porti a termine il suo mandato, l'Unione dispone di una sola Vice Gouverneur fino al successivo Consiglio delle Delegate che provvede alla sostituzione.

Art. 47 - Sostituzione delle componenti dei Comitati Tecnici e della Programme Director

Qualora le componenti dei Comitati Tecnici, la Programme Director e la Assistant Programme Director per qualsiasi ragione non portino a termine il loro mandato, il Consiglio delle Delegate, nella prima riunione successiva che abbia all'ordine del giorno le elezioni, provvede alla loro sostituzione.

Fino a tale momento i Comitati funzionano con le rimanenti componenti e la Programme Director è sostituita temporaneamente dalla Assistant Programme Director.

Il mandato della componente del Comitato Tecnico e della Programme Director eletta in sostituzione dura fino alla scadenza del mandato della componente di Comitato e della Programme Director sostituita.

Al termine, la socia eletta in sostituzione può essere rieletta per un solo biennio.

Titolo XI - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE**Art. 48 - Passaggio delle consegne**

Ciascuna titolare di carica e di incarico tiene una documentazione dell'attività svolta ordinata per fascicoli ed entro dieci giorni dalla scadenza del suo mandato provvede al passaggio delle consegne alla nuova titolare della carica, trasmettendole la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento del suo mandato.

Titolo XII - COSTITUZIONE DI NUOVI CLUB**Art. 49 - Iter costitutivo**

Ogni iniziativa di un Club, volta a promuovere

la fondazione di un nuovo Club, deve essere preventivamente sottoposta all'esame della Presidente dell'Unione.

A tal fine il Club promotore, dopo aver deliberato l'iniziativa ed aver designato fra le sue Socie la Madrina del Club costituendo, inoltra domanda alla Presidente dell'Unione e in copia alla Presidente del Comitato Estensione dell'Unione.

Il Comitato Estensione svolge indagini e ne riferisce al Comitato di Presidenza a cui l'iniziativa deve essere sottoposta per l'approvazione.

Art. 50 - Numero minimo delle Socie

Il numero necessario per la costituzione di un Club è di diciotto Socie che esercitino, in categorie diverse, un'effettiva ed apprezzabile attività di lavoro.

Art. 51 - Competenze del Comitato Estensione e della Madrina

Ogni attività necessaria ed opportuna per la formazione di un nuovo Club è svolta dal Comitato Estensione dell'Unione.

La Madrina collabora con il Comitato Estensione dell'Unione, assumendo le necessarie informazioni e verificando che le Socie proposte per la costituzione del nuovo Club possiedono i requisiti richiesti per l'ammissione; assiste e sostiene il nuovo Club nella fase di costituzione ed in quella successiva. A tal fine partecipa, con voto consultivo, all'Assemblea ed al Consiglio del nuovo Club, per un periodo di due anni.

Art. 52 - Fondazione di nuovi Club nello stesso territorio.

La proposta di fondazione di un nuovo Club nel territorio di uno o più Club già esistenti, tenuto conto della loro situazione, deve essere motivata esclusivamente da esigenze di sviluppo del Soroptimist. Detta proposta deve essere preceduta dal previo parere non vincolante dei Club già esistenti, espresso mediante delibera assembleare assunta su richiesta della Corrispondente del Comitato Estensione del Club promotore.

Le Presidenti dei Club esistenti, ricevuta la richiesta, sono tenute a riferirne al Consiglio ed a convocare l'Assemblea entro trenta giorni.

In caso di fondazione di un nuovo Club nel territorio di altri Club preesistenti, le socie di questi ultimi possono aderire al nuovo Club sempreché il numero delle socie dei Club preesistenti non si riduca a meno di venticinque e, in caso di gemmazione, non si trasferisca più del 50% delle socie del Club preesistente.

Le socie che aderiscono al nuovo Club sono computate tra le fondatrici, ma non possono far parte del primo consiglio del nuovo Club.

La madrina ha sempre la possibilità di una temporanea appartenenza al nuovo Club per il periodo di due anni. In tal caso la madrina partecipa di diritto ed in soprannumero al Consiglio del nuovo Club con voto

consultivo. Ove il nuovo Club si costituisca nel territorio in cui opera un Club che raccoglie Socie di vari Comuni, è ammesso il trasferimento delle Socie che hanno la residenza o la sede dell'attività lavorativa nel territorio del nuovo Club a condizione che nel Club preesistente rimanga un numero minimo di venticinque.

Art. 53 - Procedura di approvazione

Il Comitato Estensione presenta alla Presidente dell'Unione, per l'approvazione del Comitato di Presidenza, la lista delle Socie fondatrici, accompagnata dal *curriculum vitae* di ciascuna di esse e dalla delimitazione dei confini territoriali in cui il Club andrà ad operare.

Intervenuta l'approvazione, la lista viene trasmessa dalla Presidente dell'Unione alla Presidente della Federazione Europea per la ratifica da parte degli organi competenti.

Art. 54 - Rinvio alle istruzioni della Federazione

Per ogni altro adempimento relativo alla costituzione di un Club valgono le apposite istruzioni emanate dalla Federazione Europea.

Titolo XIII - PUBBLICAZIONI

Art. 55 - Pubblicazioni

Il Soroptimist International d'Italia provvede all'informazione interna ed esterna attraverso il portale web istituzionale e attraverso le pubblicazioni denominate "La voce delle Donne – Soroptimist news" rivista trimestrale e "Il Notiziario del Soroptimist International d'Italia". La periodicità del notiziario è stabilita dal Consiglio delle Delegate.

La Presidente dell'Unione è il Responsabile Editoriale delle pubblicazioni e nomina il Direttore Esecutivo delle stesse, ove ritenuto necessario.

Le componenti le redazioni di tali pubblicazioni sono nominate dal Comitato di Presidenza all'inizio di ciascun biennio.

La Presidente dell'Unione è membro di diritto di dette redazioni. Il costo del periodico è assolto dalle socie attraverso il versamento di una somma computata all'interno della quota annuale.

Il Notiziario pubblica in apposite rubriche le notizie più rilevanti dell'attività svolta dai Club secondo gli indirizzi stabiliti dalla Redazione.

Titolo XIV - SEGRETARIATO PERMANENTE

Art. 56 - Segretariato permanente

L'Unione ha un Segretariato Permanente con sede in Milano che è aperto alle Socie nelle ore di ufficio.

Il lavoro del Segretariato è svolto da personale dipendente assunto dalla Presidente con retribuzione approvata dal Comitato di Presidenza ed è diretto da una socia incaricata dalla Presidente Nazionale, all'inizio del suo biennio.

I principali compiti del personale del Segretariato sono:

- a) eseguire gli incarichi demandati dalla Presidente e dalla Segretaria dell'Unione in merito alla corrispondenza ed alle comunicazioni tra l'Unione e il Soroptimist International, tra l'Unione e la Federazione europea, tra le Unioni, tra l'Unione ed i Club, nonché tra l'Unione e le titolari di cariche di Unione e di Club;
- b) fornire ai Club tutte le informazioni amministrative che li concernono e inviare, a richiesta, il materiale di segreteria occorrente;
- c) conservare ordinatamente, anche su supporto informatico, tutte le pratiche relative al Soroptimist International, alla Federazione Europea, all'Unione, ai Club, alle Socie;
- d) curare l'archivio delle pubblicazioni dell'Unione e di quanto indicato dalla Presidente dell'Unione.

Titolo XV - RIMBORSI SPESE E FONDI SPECIALI

Art. 57 - Oggetto del rimborso e destinatari

Per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio delle Delegate, la Tesoriera dell'Unione rimborsa, su presentazione della debita documentazione, le spese di viaggio e provvede alle spese di iscrizione e di soggiorno per la Presidente Eletta, la immediata Past Presidente, le quattro Vice Presidenti, la Tesoriera, le Gouverneur.

Le Vice Gouverneurs, la Programme Director, e le Presidenti dei Comitati hanno diritto al rimborso delle suddette spese, se convocate.

Tale rimborso è esteso ai membri dei Comitati Permanenti ed alle Socie la cui partecipazione sia necessaria ai lavori, se la loro presenza sia stata richiesta dalla Presidente dell'Unione con convocazione scritta.

Alle Gouverneurs, alle Vice Gouverneurs che sostituiscono le Gouverneurs, in occasione delle riunioni della Federazione Europea, alla Rappresentante dell'Unione e alla 'Silent Observer' partecipanti alle riunioni del Board del S.I. in occasione della Convention Internazionale i rimborsi di cui sopra sono fatti nella forma e nella misura stabilita di volta in volta dalla Federazione europea o dal Consiglio delle Delegate.

Art. 58 - Spese della Presidente, delle Vice Presidenti e della Segretaria

Oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di cui al precedente articolo 57, la Presidente e la Segretaria dell'Unione hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio (auto, vagone letto, eurostar, prima classe, aereo classe turistica) e di soggiorno sostenute per tutti gli spostamenti conseguenti a ragioni di servizio o di rappresentanza; tali spese sono attinte da un fondo speciale reso disponibile, al momento della loro entrata in carica, dalla Tesoriera dell'Unione che ne tiene conto e documentazione.

In caso di sostituzione da parte delle cariche di cui al precedente articolo 57 o da parte di un membro del Collegio delle Past Presidenti, il rimborso è dovuto alle sostituite.

I poteri di rappresentanza possono essere delegati solo alle cariche di cui all'art.57 che fruiscono dei relativi rimborsi-spese.

Le Vice Presidenti, sempre su presentazione della debita documentazione, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute nell'espletamento delle loro funzioni presso i singoli Club.

Art. 59 - Fondi spese per Comitati e Programme Director

Il Consiglio delle Delegate deve deliberare lo stanziamento dei fondi per le attività e le spese dei Comitati e della Programme Director .

Art. 59 bis – I rimborsi previsti per qualsiasi carica di Unione sono irrinunciabili.

Art. 60 - Fondi speciali dell'Unione

L'Unione dispone di Fondi speciali costituiti dal Fondo XXVIe, dal Fondo Studi, dal Fondo per l'Arte e dal Fondo del Soroptimist International d'Italia per le calamità naturali sul territorio nazionale.

Le finalità, le modalità di utilizzo e la gestione dei Fondi sono disciplinate dai rispettivi regolamenti.

Titolo XVI - SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

Art. 61 - Proposte

A norma dell'articolo XVII, sezione 1 dello Statuto di Unione, la proposta di scioglimento dell'Unione può essere avanzata qualora l'Unione stessa venga meno totalmente alle proprie finalità, ovvero all'attuazione dei suoi obiettivi e contravenga gravemente alla normativa sulla linea d'azione dell'Associazione.

Tale proposta può essere avanzata:

- dalla Presidente dell'Unione;
- dal Comitato di Presidenza;
- dalle due Gouverneurs;
- da almeno un quarto dei Club.

La proposta è indirizzata al Comitato di Presidenza mediante un ricorso circostanziato e motivato, almeno quattro mesi prima della data fissata per il Consiglio delle Delegate.

In base alle disposizioni generali è inserita all'ordine del giorno del successivo Consiglio delle Delegate per la relativa decisione.

Art. 62 - Approvazione e nomina dei liquidatori

Lo scioglimento deve essere approvato a norma dell'articolo XVII, sezione 1 dello Statuto di Unione.

Qualora sia deliberato lo scioglimento, il Consiglio delle Delegate, su proposta del Comitato di Presidenza, determina le formalità da adottarsi e nomina uno o più liquidatori i cui poteri sono stabiliti dall'Assemblea delle Gouverneurs.

Titolo XVII - SCIOGLIMENTO DI UN CLUB

Art. 63 - Procedura

Oltre a quanto previsto dagli articoli XVII, sezione 2 dello Statuto di Unione e XVI dello Statuto di Club, lo scioglimento di un Club può avvenire anche per gravissime cause che determinano pregiudizio al buon nome dell'Associazione o per evitare attuazioni distorte delle finalità soroptimiste.

L'istruttoria viene aperta su segnalazione della Presidente dell'Unione, che la domanda ad una Commissione di tre membri, nominati dal Comitato di Presidenza e scelti fra le Past Presidenti e le Past Gouverneurs.

Art. 64 - Dichiarazione di scioglimento

Fermo restando il disposto dell'articolo XVII, sezione 2 dello Statuto di Unione, il Comitato di Presidenza, sentita la Commissione e constatata l'esistenza dei presupposti per lo scioglimento del Club, inserisce la relativa proposta all'ordine del giorno del Consiglio delle Delegate, secondo la normale procedura.

Il Consiglio delle Delegate delibera lo scioglimento del Club con la maggioranza di cui all'articolo XVII, sezione 2, lettera b) dello Statuto di Unione.

La Presidente dell'Unione dichiara ufficialmente sciolto il Club dopo l'eventuale pronuncia della Commissione di Arbitrato dell'Unione, ovvero decorsi i termini per il ricorso alla Commissione stessa.

Titolo XVIII - EMENDAMENTI A STATUTI E REGOLAMENTI

Art. 65 - Procedura

Le proposte di modifica agli Statuti ed ai Regolamenti devono essere inoltrate, secondo il disposto dell'articolo XVI dello Statuto di Unione, alla Presidente dell'Unione e in copia alla Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti, almeno tre mesi prima del Consiglio delle Delegate.

Le proposte, previo esame e parere del Comitato Statuti e del Comitato di Presidenza, sono sottoposte alla prima riunione del Consiglio delle Delegate per la discussione e la votazione.

Le modifiche di Statuto approvate sono trasmesse alla Presidente della Federazione, nel termine previsto dall'art. XVI sez.1 dello Statuto di Unione, per essere approvate dal Comitato delle Gouverneurs.

Se deliberate, entrano in vigore all'inizio del successivo anno sociale.

Qualora la modifica approvata rivesta carattere di urgenza ed eccezionalità riconosciuta dal Comitato di Presidenza, su parere del Comitato Statuti e Regolamenti, la Presidente segue la procedura prevista dalla sez. 4 dell'art. XVI dello Statuto di Unione.

Titolo XIX - COMMISSIONE DI ARBITRATO**Art. 66 - Funzioni e composizione**

La Commissione di Arbitrato di Unione, oltre alle funzioni ad essa espressamente demandate dall'articolo XVIII dello Statuto di Unione e dello Statuto e dal Regolamento di Federazione (art. XVIII S.F., art. XIV R.F.) svolge quella di organo di appello contro le decisioni adottate dalle Commissioni di Arbitrato di Club.

La Commissione è composta dalle ultime cinque Past Presidenti Nazionali, esclusa la immediata Past Presidente.

Art. 67 - Ricorsi

I Club e le Socie che si ritengono lesi nei loro diritti dalla decisione di una Commissione di Arbitrato di Club possono proporre ricorso motivato, corredato da opportuna documentazione, alla Commissione di Arbitrato di Unione entro trenta giorni dalla pronuncia della Commissione di Club.

Art. 68 - Pronunce

La Commissione di Arbitrato dell'Unione opera senza formalità di procedura ed emette decisione scritta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. Tale decisione non è ulteriormente impugnabile.

STATUTO DI CLUB

Art. I - NORME GENERALI

Sez. 1 - Denominazione -

- a) Il nome del Club è Soroptimist International di... (in seguito chiamato Club).
- b) La modifica del nome del Club è approvata dalla Presidente del Soroptimist International d'Europa su richiesta congiunta della Presidente del Club e della Presidente del Soroptimist International d'Italia.

Sez. 2 - Costituzione del Club - Il Club è costituito in conformità alle disposizioni del Soroptimist International d'Europa ed ha ricevuto la Charte il..., data della sua fondazione.

Sez. 3 - Appartenenza all'Unione - Il Club è membro del Soroptimist International d'Italia (detto "Unione"), che è membro del Soroptimist International d'Europa (detto "Federazione").

Sez. 4 - Il Club è associazione senza fine di lucro.

Sez.5 - Sede - La sede del Club è presso il domicilio della sua Presidente in carica, ovvero presso una sede fissa, secondo quanto disposto dal Regolamento di Club.

Sez. 6 - Emblema - Il Club adotta l'Emblema e gli altri contrassegni ufficiali di identificazione del Soroptimist International.

Sez. 7 - Anno Soroptimista - L'anno soroptimista del Club decorre dal 1° ottobre.

Art. II - REGOLAMENTO DI CLUB E LEGISLAZIONI NAZIONALI

Sez. 1 - Regolamento - Salva diversa disposizione del Regolamento di Unione, il Club, per dare attuazione alle disposizioni del presente Statuto, adotta un proprio Regolamento, a condizione che non sia incompatibile con le norme del presente Statuto e con quelle di Unione, di Federazione e del Soroptimist International.

Sez. 2 - Legislazioni nazionali - Ogni disposizione del presente Statuto che contravenga a norme inderogabili della legislazione nazionale è emendata, su richiesta del Comitato di Presidenza dell'Unione, con modifiche approvate dal Board di Federazione, su conforme parere del Comitato Statuti e Regolamenti dell'Unione e di quello di Federazione.

Art. III -FINALITA'

Il Soroptimist International, organizzazione mondiale di

donne impegnate negli affari e nelle professioni, è una voce universale per le donne, che si esprime attraverso la presa di coscienza, il sostegno e l'azione. Il Club deve promuovere le finalità del Soroptimist International:

- avanzamento della condizione delle donne;
- osservanza di principi di elevata moralità;
- diritti umani per tutti;
- uguaglianza, sviluppo e pace.

Le soroptimiste promuovono azioni e creano opportunità per trasformare la vita delle donne e delle giovani attraverso la rete globale delle socie e mediante il partenariato internazionale.

Il Club si impegna a:

- operare in favore delle comunità locali, nazionali e internazionali;
- partecipare attivamente alle decisioni a tutti i livelli della società.

Art. IV - LINEA D'AZIONE

Sez. 1 - Linea d'azione - La linea d'azione del Soroptimist International consiste nell'occuparsi di questioni internazionali e nazionali connesse con le proprie finalità e con i propri programmi. Nei confronti dei problemi oggetto di controversia fra gli Stati, in tema di politica di partito o di credo religioso, il Soroptimist International mantiene una posizione di assoluta neutralità

Sez. 2 - Comunicazioni ad organismi nazionali ed internazionali - In nome del Soroptimist, il Club non può indirizzare a Capi di governo di altri Paesi o ad organizzazioni nazionali o internazionali alcuna comunicazione su questioni controverse o che possano arrecare disagio o pregiudizio alle Soroptimiste di altri Paesi.

Le Soroptimiste che vogliono esprimere la loro opinione debbono indirizzare le loro comunicazioni, mediante la Presidente del loro Club e la Presidente di Unione, alla Presidente di Federazione che, a sua volta, la trasmetterà alla Presidente del S.I., che è autorizzata dal suo Bureau ad assumere le iniziative del caso.

Sez. 3 - Partecipazione ad altra associazione - Il Club non può diventare membro di altra associazione, salvo si tratti della sezione locale del Consiglio Nazionale Donne Italiane e previa approvazione del Comitato di Presidenza dell'Unione.

Ogni collaborazione o manifestazione a nome del Soroptimist deve essere approvata dal Comitato di Presidenza dell'Unione.

Art. V - SOCIE

Sez. 1 - Requisiti di ammissione - Per essere ammessa al Club la candidata deve possedere i seguenti requisiti:

- a) avere almeno ventun anni di età;
- b.1) essere impegnata in una professione o in una attività autonoma, in un'occupazione di grado o responsabilità pari a quelle di una persona impegnata in una professione o in una attività autonoma, compresa - a seconda dei casi - l'attività di casalinga (purché la categoria sia riconosciuta e remunerata) ed esclusa l'attività politica;
- b.2) oppure essere in pensione da poco tempo, o non essere più impegnata, temporaneamente o definitivamente, in una professione, in una attività o in una occupazione di grado o responsabilità, assimilata ad una professione o ad una attività autonoma;
- b.3) oppure avere intrapreso, anche da poco tempo, la carriera in una professione o in una attività autonoma o in un'occupazione di grado o responsabilità, assimilata ad una professione od ad una attività autonoma.

In riferimento ai paragrafi b.2 e b.3, i Club devono attenersi all'art. XVII, sezioni e) ed f) dello Statuto di Unione che non riguarda la possibilità in sé di ammettere la candidata, ma può influenzare l'accettazione della nuova socia da parte di un Club in relazione alla composizione dei suoi membri.

Sez. 2 - Presentazione, procedura di ammissione -

- a) La qualità di socia può essere acquisita solo a seguito di invito del Club e della presentazione di due Soroptimiste, una delle quali deve essere socia del Club interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, purché in assenza di opposizione. I Club devono, allo stesso modo, adeguarsi all'art. XVII, sez. e) ed f) dello Statuto di Unione per ciò che concerne i paragrafi b.2 e b.3 della sez. 1 lett. b) del presente articolo V.
- b) La qualità di socia permane anche se si cambia residenza in via temporanea o permanente. In tal caso la socia può trasferirsi liberamente nel Club ubicato entro i limiti territoriali della sua nuova residenza.

Sez. 3 - Classificazione - L'ammissione al Club è aperta a tutte le professioni ed occupazioni.

Ogni professione o occupazione è rappresentata sempre da una sola socia attiva. Dopo cinque anni di appartenenza al Club della prima socia potrà esserne ammessa una seconda nella stessa categoria. Le socie che cambiano Club per giustificati motivi possono entrare in ogni caso nel Club prescelto.

Art. VI - CATEGORIE DI SOCIE

Sez. 1 - Categorie - Le Socie del Club si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Socie attive, e cioè:
 - 1) socie che siano state ammesse nel Club con i requisiti di cui all'articolo V, sezione 1, del presente Statuto, comprese le socie attive trasferite da altri Club e le socie che abbiano cambiato occupazione o professione, anche se la loro qualifica professionale risulta già rappresentata nel Club;

- 2) socie attive che abbiano lasciato i limiti territoriali del Club per una località dove non esiste un Club, purché adempiano a tutti gli obblighi delle socie del Club;
- b) Socie seniores e cioè le Socie attive che hanno raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

Sez. 2 - Eleggibilità alle cariche -

- a) Le socie attive sono eleggibili a tutte le cariche e a tutti i livelli del Soroptimist. Il periodo di carica deve terminare prima che l'incaricata diventi socia senior.
- b) Le socie seniores sono eleggibili a tutte le cariche di Club, eccetto quella di Presidente, ed alle cariche di Unione contemplate nel Regolamento di Unione, escluse le cariche che implicano rappresentanza.
- c) Il numero delle Socie seniores nel Consiglio di Club, di cui all'articolo IX del presente Statuto, non deve essere superiore a due.
- d) La candidata alla carica di Presidente deve avere già ricoperto una carica all'interno del Club o essere stata Delegata.

Art. VII - AMICHE DEL CLUB

Sez. 1 - Qualifica - In deroga alle disposizioni dell'art. V, sezione 1, del presente Statuto, il Club può ammettere donne che siano personalità di primo piano o che ricoprano un ruolo preminente in attività connesse alle finalità Soroptimiste (in seguito chiamate Amiche del Club). Il loro numero non deve superare il dieci per cento delle Socie del Club.

Sez. 2 - Procedura di ammissione - La procedura di ammissione delle Amiche del Club è quella regolata dall'articolo V, sezione 2 del presente Statuto.

Sez. 3 - Eleggibilità ridotta - Le Amiche del Club hanno diritto di voto e possono essere elette alle cariche di Club, ad eccezione di quelle di Presidente e di Delegata.

Sez. 4 - Quote - Le Amiche del Club sono tenute al pagamento della quota di cui all'articolo XII del presente Statuto.

Art. VIII - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIA

Sez. 1 - Cause - La qualità di socia si perde per una delle seguenti cause:

- a) per decisione del Club determinata da:
 - i - mancata partecipazione della socia ad almeno cinque riunioni di Club per anno soroptimista salvo che l'assenza sia stata autorizzata dal Consiglio del Club;
 - ii - mancato pagamento delle quote dovute;
 - iii - mancato adempimento di altre norme dello Statuto e del Regolamento;
 - iiii - grave turbamento della tranquillità e del buon funzionamento del Club.

La socia che ritenga ingiusta la decisione può ricorrere alla Commissione di Arbitrato appositamente costituita all'interno del Club secondo le procedure previste dal Regolamento e, qualora non si ritenga soddisfatta, può rivolgersi alla Commissione di Arbitrato dell'Unione per una revisione della decisione. Quest'ultima decisione è definitiva.

- b) per dimissioni.
- c) per decisione dell'Unione.

1/3 delle socie del Club può rivolgersi direttamente al Comitato di Presidenza dell'Unione per una decisione. La richiesta può essere ugualmente indirizzata alla Commissione di Arbitrato dell'Unione. In tal caso la decisione presa dalla Commissione è definitiva.

Sez. 2 - Procedura - La procedura relativa alla perdita della qualità di socia è demandata alle norme regolamentari vigenti.

Sez. 3 - Riammissione - Chi perde la qualità di socia, ad esclusione dei casi indicati nella sez. 1, lett. a) iiii e lett. c) del presente articolo, può essere riammessa al Club, ma solo dopo aver seguito la regolare procedura.

Art. IX - CONSIGLIO

Sez. 1 - Composizione - L'organo amministrativo ed esecutivo del Club è il Consiglio che è composto dalla Presidente, da una o più Vice Presidenti, dalla Segretaria, dalla Tesoriera e da tutti i membri previsti dal Regolamento. La Presidente è la rappresentante legale del Club.

Sez. 2 - Durata del mandato -

a) Club esistenti:

- la durata del mandato alla carica di membro del Consiglio è di due anni, non rinnovabile, ad eccezione di quello di Tesoriera, che può essere rinnovato per una sola volta. Le componenti del Consiglio non possono essere rilette alla medesima carica prima che siano trascorsi due anni dal termine del loro mandato. La Segretaria è designata dalla Presidente. La designazione deve essere approvata dall'assemblea.

b) Club di nuova costituzione:

- nel caso di Club inaugurati prima dell'inizio dell'anno soroptimista, il mandato di membro del Consiglio è di un anno, che decorre dall'inizio dell'anno soroptimista successivo alla data dell'inaugurazione del Club. Con l'approvazione dell'Assemblea del Club la durata di tali cariche può essere rinnovata per un anno.

Sez. 3 - Competenze del Consiglio - Il Consiglio tratta le questioni correnti del Club.

Le sue competenze principali sono:

- preparare e sottoporre argomenti di gestione ordinaria all'assemblea generale annuale del Club;
- sottoporre ogni anno all'Assemblea generale, dopo averli approvati, il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
- approvare l'o.d.g. dell'Assemblea;
- approvare la linea di azione generale delle attività del Club;
- mettere in atto le decisioni dell'Assemblea.

Sez. 4 - Riunioni - Il Consiglio deve tenere almeno quattro riunioni ogni anno. Le Delegate, di cui all'articolo XIII, saranno presenti con voto consultivo. La presenza alle riunioni di Consiglio della Presidente Eletta (ove eletta prima dell'inizio del suo mandato) e della immediata Past Presidente avrà luogo secondo quanto previsto dal Regolamento.

Sez. 5 - Procedura - La procedura per le elezioni alle cariche di cui sopra, nonché quella relativa alle riunioni, è demandata al Regolamento.

Art. X - RIUNIONI DI CLUB

Sez. 1 - Numero delle riunioni - Il Club deve tenere almeno dieci riunioni nel corso dell'anno soroptimista.

Sez. 2 - Assemblee -

- a) Prima dell'annuale riunione del Consiglio delle delegate di Unione, tutti i club devono tenere un'Assemblea generale annuale per la quale tutte le socie ricevono la convocazione e l'o.d.g. preliminare.
- b) L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale, redatto dalla Presidente ed approvato dal Consiglio, deve includere l'indicazione delle elezioni alle nuove cariche e le relazioni delle Socie titolari di cariche sulla loro attività e su questioni relative all'attività svolta dall'Unione.
- c) Perché la costituzione dell'Assemblea annuale sia valida, è richiesta la presenza di due terzi delle Socie del Club. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero delle socie presenti.
- d) Le deliberazioni devono essere assunte a maggioranza semplice delle Socie presenti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei voti delle socie presenti. Qualora non si raggiunga tale maggioranza si procede ad una seconda votazione a maggioranza semplice. Le deliberazioni su proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento del Club richiedono le maggioranze fissate nello Statuto di Club agli articoli XV e XVI.
- e) Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta della Presidente, del Consiglio o di un terzo delle Socie del Club.

Sez. 3 - Procedura - La procedura da applicare alle riunioni è demandata alle norme del Regolamento di Club.

Sez. 4 - Presenze - Ciascuna socia attiva deve partecipare ad almeno cinque riunioni di Club nel corso dell'anno soroptimista, salvo che il Consiglio del Club non abbia autorizzato l'assenza.

Art XI - PROGRAMME DIRECTOR, ASSISTENT PROGRAMME DIRECTOR E COMITATI

Sez. 1 - Individuazione - Il Club deve avere una Programme Director e una Assistant Programme Director. Il Club può costituire Comitati Tecnici Permanenti o nominare Corrispondenti che abbiano competenze simili a quelle dei Comitati cui si riferisce l'articolo XII dello Statuto di Federazione. Inoltre può costituire ulteriori Comitati che abbiano altre finalità, secondo quanto disposto dal Regolamento.

Sez. 2 - Durata - La durata del mandato della Programme Director, della Assistant Programme Director, delle Corrispondenti e dei membri dei Comitati e le loro funzioni sono demandate alle norme del Regolamento.

Art. XII - FINANZE

Sez. 1 - Fondi - I fondi del Club sono costituiti dalle quote annuali versate dalle Socie, comprese le nuove, e dalle quote di ammissione versate in aggiunta dalle nuove Socie. L'ammontare delle quote annuali e di quelle di ammissione sono fissate dall'Assemblea generale annuale del Club.

Sez. 2 - Progetti speciali - Le somme raccolte dal Club per un progetto speciale non fanno parte dei fondi del Club.

Sez. 3 - Deposito dei fondi - Il luogo dove devono essere depositati i fondi del Club e le modalità di amministrazione sono demandate alle norme del Regolamento e la Tesoriera deve redigere annualmente un bilancio da sottoporre all'assemblea generale annuale del Club.

Sez. 4 - Versamento dei contributi - La Tesoriera trasmette le quote dovute all'Unione non più tardi del trenta ottobre di ogni anno, basandosi sul numero delle Socie del Club al trenta giugno.

Art. XIII - RAPPRESENTANZA IN SENO ALL'UNIONE

Sez. 1 - Delegate - Il Club è rappresentato in seno all'Unione da due socie attive, denominate Delegate, che durano in carica due anni, elette ad anni alterni. Le Vice Delegate, che sono elette allo stesso modo, sostituiscono la Delegata che sia impossibilitata ad espletare il suo incarico o che sia stata eletta membro del Comitato di Presidenza dell'Unione. Se l'Unione è composta da più di 100 Club, può decidere che il Consiglio delle Delegate sia costituito da una sola Delegata per ogni Club; in tal caso il Club eleggerà quale rappresentante un'unica socia con mandato biennale.

Sez. 2 - Rielezione - Le Delegate possono essere rilette per una sola volta; dopo un intervallo di almeno due anni, possono essere rilette.

Sez. 3 - Relazione - Le Delegate, dopo ogni riunione del Consiglio delle Delegate, devono presentare al Club una relazione.

Art. XIV - DESIGNAZIONE DELLE CANDIDATE

La designazione delle candidate alle cariche di Unione e di Federazione è effettuata dal Club, su richiesta della Presidente di Unione, tenuto conto per ogni candidatura dei requisiti richiesti dagli Statuti di Unione e di Federazione.

Art. XV - EMENDAMENTI

Sez. 1 - Proponibilità - Proposte di emendamento allo Statuto di Club possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno. Tali proposte, dopo la loro approvazione avvenuta in conformità alla procedura di seguito indicata, debbono essere presentate alla Federazione secondo l'articolo XIX dello Statuto di

Federazione entro e non oltre la fine del quarto anno che segue l'entrata in vigore del presente Statuto.

Ogni socia può proporre emendamenti inviandoli per iscritto alla Presidente.

Sez. 2 - Approvazione - La Presidente sottopone la proposta all'Assemblea che delibera con la maggioranza dei due terzi.

Sez. 3 - Iter - La proposta di modifica di Statuto, una volta approvata, deve essere sottoposta dalla Presidente del Club alla Presidente di Unione ed alla Presidente del Comitato Statuti e Regolamenti dell'Unione, perché venga dato corso alla procedura dell'articolo XVI dello Statuto di Unione.

Art. XVI - SCIoglIMENTO

Sez. 1 - Condizioni - Il Club può deliberare il proprio scioglimento in un'Assemblea straordinaria convocata su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo delle Socie. La delibera di scioglimento è validamente adottata con la maggioranza dei cinque sestimi dei voti delle Socie presenti.

Sez. 2 - Scioglimento obbligatorio - Il Club deve sciogliersi se il numero delle Socie si riduce a meno di quindici e/o se le Socie non abbiano i requisiti di cui all'articolo V, sezione 1, lettera b.1 dello Statuto di Club, salvo sia concessa proroga ai sensi dell'articolo XVII, sezione 2, lettera d), e) ed f) dello Statuto di Unione.

Sez. 3 - Destinazione dei fondi - Una volta sciolto il Club, la Charta, l'emblema e gli altri documenti ufficiali di identificazione devono essere restituiti alla Federazione. La destinazione dei fondi del Club è demandata al Comitato di Presidenza dell'Unione.

Art. XVII - ARBITRATO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni controversia che sorga tra le Socie del Club viene sottoposta ad una Commissione di Arbitrato costituita ad hoc, la cui composizione è demandata alle norme di Regolamento.

Contro la decisione della Commissione, tramite la Presidente, può essere proposto appello entro due mesi alla Commissione dell'Unione per una decisione definitiva.

Art. XVIII - PREVALENZA DELLA LINGUA INGLESE

Lo Statuto di Club è redatto in lingua inglese e tradotto in lingua francese.

In caso di contrasto prevale il testo in lingua inglese.

REGOLAMENTO DI CLUB

Titolo I - CLUB

Art. 1 - Limiti territoriali

All'atto della fondazione, il Club definisce i limiti territoriali entro i quali opera. Essi devono risultare dal verbale dell'Assemblea costitutiva.

Nel caso che si costituisca un secondo Club nello stesso Comune, entrambi i club operano nel territorio del Comune di appartenenza.

L'Assemblea può deliberare, con la maggioranza dei due terzi delle presenti, modifiche ai limiti territoriali del Club. Tale delibera, corredata dal parere concorde dei Club confinanti, deve essere inviata alla Presidente dell'Unione e alla Presidente del Comitato Estensione dell'Unione e ratificata dal Comitato di Presidenza. La mancata ratifica da parte del Comitato di Presidenza deve essere motivata.

Art. 2 - Sede del Club

La sede è presso il domicilio della Presidente in carica; tuttavia l'Assemblea può fissare la sede in luogo diverso, purché entro i limiti territoriali del Club.

Art. 3 - Rappresentanza

La Presidente in carica ha la rappresentanza del Club.

Art. 4 - Riunioni del Club

Per attuare le finalità soroptimiste il Club tiene per ogni anno sociale almeno dieci riunioni.

Le modalità, il numero, il periodo dell'anno nel quale le riunioni devono tenersi sono stabilite dal Consiglio, che può chiedere indicazioni di massima all'Assemblea.

Titolo II - SOCIE

Art. 5 - Appartenenza delle Socie al Club

Al Club operante in un territorio, delimitato secondo i criteri adottati all'articolo 1 di questo Regolamento, appartengono le Socie che stabilmente dimorano o dimoravano all'atto della loro cooptazione o che esercitano o esercitavano sul territorio la loro attività e che, successivamente, hanno scelto di non trasferirsi in un altro club.

Art. 6 - Appartenenza ad altro Club di servizio (abrogato)

Art. 7 - Socie attive

Le Socie attive sono quelle ammesse con i requisiti richiesti dall'articolo V dello Statuto di Club; devono, all'atto della loro cooptazione, dimorare stabilmente o esercitare la loro attività o essere in pensione da non

più di due anni nel territorio del Club, e partecipare effettivamente alla vita ed all'attività del Club.

L'inserimento di una socia proveniente da altro Club ed il cambio di attività, e quindi di categoria professionale, non precludono la possibilità al Club di ammettere una prima e una seconda socia della stessa categoria, secondo la procedura ordinaria di cui agli articoli 10 e seguenti.

Art. 8 - Amiche del Club

Le Amiche del Club sono ammesse con la procedura prevista dall'articolo 10 e seguenti, tenuto conto dei requisiti loro richiesti dallo Statuto e, in particolare, che il loro numero complessivo non può superare il dieci per cento delle Socie del Club.

Tuttavia le Amiche già ammesse continuano a far parte del Club anche se, successivamente alla loro ammissione, il rapporto del dieci per cento dovesse mutare per dimissioni o altra causa che faccia diminuire il numero delle Socie.

Art. 9 - Socie Seniores

Raggiunto il settantacinquesimo anno di età, la socia continua a far parte del Club nella categoria seniores con i limiti di cui all'art. VI dello Statuto di Club.

Art. 10 - Proposta d'ammissione nuove Socie

La proposta di ammissione al Club deve essere presentata e sottoscritta da due Socie, anche di Club diversi, purché una sia socia attiva del Club ricevente.

Nell'arco dell'anno soroptimista ciascuna socia può presentare e sottoscrivere una sola proposta di ammissione che deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalle informazioni necessarie per illustrare la personalità e l'attività della candidata, tenuto conto dei requisiti richiesti dallo Statuto e delle categorie professionali già rappresentate.

Le due socie presentatrici non devono fare parte della Commissione Nuove Socie del Club al cui esame è sottoposta la proposta.

Essa deve essere presentata alla Presidente del Club, che la trasmette alla Commissione per l'ammissione delle nuove Socie affinché provveda all'istruzione della pratica, in qualsiasi momento dell'anno.

La Commissione Nuove Socie assume le necessarie informazioni, verifica che la candidata possieda i requisiti di cui all'art. V sez. 1 dello Statuto di Club, svolge accertamenti presso il Segretariato Permanente circa l'eventuale sua precedente appartenenza a Club Soroptimist, e ne riferisce alla Presidente del Club.

Art. 11 - Non conformità dei requisiti

Ove le informazioni assunte dalla Commissione non siano conformi ai requisiti richiesti dallo Statuto e

dal Regolamento di Club, la Presidente convoca le presentatrici per comunicare loro l'esito negativo, motivandolo, ed archivia la proposta di ammissione.

Art. 12 - Deliberazione unanime del Consiglio

Nel caso che le informazioni assunte e le verifiche svolte dalla Commissione Nuove Socie abbiano esito positivo, la Presidente convoca il Consiglio ed espone la relazione della Commissione. Il Consiglio, con deliberazione presa all'unanimità, decide con voto palese e motivato che deve risultare dal verbale. L'eventuale consigliera presentatrice non deve prendere parte al voto.

Art. 13 - Comunicazione riservata della proposta di ammissione a tutte le Socie

In seguito alla delibera favorevole del Consiglio, la Presidente comunica ad ogni socia, che dovrà tenerli riservati, nome, cognome, indirizzo, qualifica e ogni informazione utile sulla candidata, nonché i nominativi delle presentatrici ed i loro Club di appartenenza.

Ogni socia, entro quindici giorni dalla data della comunicazione, può chiedere chiarimenti alla Presidente e/o farle pervenire la propria opposizione motivata alla candidatura, da formularsi per iscritto e da tenersi riservata.

Art. 14 - Mancanza di unanimità sull'ammissione della Candidata

La Presidente, in caso di deliberazione non unanime del Consiglio o di opposizione motivata anche da parte di una sola socia, archivia la pratica.

Art. 15 - Accettazione della proposta

La Presidente, qualora nel termine previsto non abbia ricevuto nessuna opposizione motivata, invita le presentatrici a chiedere riservatamente alla candidata se gradisce far parte del Club.

La Presidente e le Socie presentatrici informano la candidata dei doveri soroptimisti, della obbligatorietà della frequenza, della quota sociale e di iscrizione. Devono inoltre illustrarle i punti salienti degli Statuti e dei Regolamenti dell'Associazione ed in particolare i requisiti richiesti per l'ammissione. Dopo l'accettazione, si adoperano per il suo positivo inserimento nel Club.

L'ammissione della candidata nel Club è subordinata alla produzione di un documento probatorio della sua attività di lavoro o professione, relativo alla categoria che dovrà rappresentare.

La nuova socia viene presentata in forma ufficiale dalla Presidente e dalle due Socie presentatrici immediatamente dopo l'ammissione, sottoscrive lo Statuto sottoposte dalla Presidente, riceve la tessera, il distintivo di socia e una copia degli Statuti e dei Regolamenti.

Art. 16 - Ammissione di seconda socia

Le stesse procedure sono osservate per l'ammissione della

seconda socia di cui all'articolo V, sezione 3 dello Statuto di Club, con la sola ulteriore formalità: prima dell'inoltro della domanda di presentazione alla Commissione Nuove Socie, la Presidente richiede parere non vincolante alla socia precedentemente ammessa.

Qualora la socia attiva cessi di esercitare ogni attività lavorativa, può essere ammessa una nuova socia che ricopra la stessa categoria, senza la formalità di cui al comma precedente.

Art. 17 - Comunicazione all'Unione dell'ammissione della nuova socia

Il Club provvede a dare immediata comunicazione all'Unione dell'ammissione delle nuove Socie.

La rispondenza della documentazione al disposto dell'articolo V dello Statuto di Club è soggetto a verifica formale da parte del Comitato di Presidenza dell'Unione. Nell'ipotesi in cui la documentazione non sia sufficiente, il Comitato di Presidenza può sollecitare il Club a regolarizzare la pratica in un termine perentorio.

Art. 18 - Riammissione di ex socia

Chi abbia perso la qualità di socia per qualsiasi causa, ad eccezione di quelle indicate nella sez. 1, lett. a) iiiii e lett. c) dell'art. VIII dello Statuto di Club, può essere riammessa ad altro Club o allo stesso Club, secondo la procedura d'ammissione di cui al precedente articolo 10 e seguenti.

Art. 19 - Perdita della qualità di socia

La qualità di socia di un Club si perde per:

- a) dimissioni;
- b) decisione del Club o dell'Unione in conformità a quanto previsto dall'articolo VIII dello Statuto di Club e dell'art. 24 del Regolamento di Club.

Art. 20 - Dimissioni

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto alla Presidente del Club entro il 31 marzo.

Art. 21 - Trasferimento della dimora o della sede dell'attività lavorativa

La socia, che trasferisce la propria dimora o la sede della propria attività lavorativa in luogo ove opera altro Club e in ogni caso in cui sussistano buone ragioni, può chiedere liberamente e qualora lo ritenga più conveniente al fine di assicurare la sua partecipazione, di far parte del Club nel cui territorio si è trasferita, fatta salva la possibilità di restare nel primo club di appartenenza, ai sensi dell'art.5 del regolamento.

Se la nuova sede di lavoro o di dimora ricade in territorio dove non vi è un Club, la richiesta di trasferimento può essere rivolta al Club territorialmente più vicino alla nuova dimora o sede lavorativa.

La richiesta deve essere accompagnata da una lettera di presentazione della Presidente del Club di provenienza, corredata da un *curriculum vitae* e soroptimista.

Art. 22 - Operatività del trasferimento

Il trasferimento ad altro Club è immediatamente efficace e la socia non perde l'anzianità maturata.

Fino all'inizio dell'anno sociale successivo la socia trasferita provvede a rimborsare al nuovo Club di appartenenza le sole spese vive.

Art. 23 - Sospensione

Qualora la socia venga rinviata a giudizio per reato costituito da fatto che contrasti con le finalità dell'Associazione così come enunciate dall'articolo III dello Statuto di Unione, è sospesa dal Consiglio fino alla conclusione del procedimento giudiziario con sentenza non più impugnabile.

In caso di condanna definitiva viene avviata la procedura di cui all'articolo 24 di questo Regolamento.

Ove vi sia assoluzione viene a cessare il provvedimento di sospensione.

La sospensione non esonera la socia dal pagamento della quota dovuta all'Unione.

Art. 24 - Espulsione dal Club

La Presidente, su parere del Consiglio, invita per iscritto a fornire giustificazioni o ad ottemperare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, agli eventuali adempimenti omissi la socia che:

- 1) senza giustificato motivo e senza l'autorizzazione di cui all'art. X sez. 4 dello Statuto di Club, non partecipi almeno a cinque riunioni del Club nel corso dell'anno soroptimista;
- 2) non adempia ai pagamenti entro sei mesi dalla richiesta della Tesoriera;
- 3) non osservi le norme degli Statuti o dei Regolamenti.
- 4) sia motivo di grave turbamento della tranquillità e del buon funzionamento del Club.

In caso di mancata risposta entro trenta giorni o qualora il Consiglio non ritenga accettabili le giustificazioni fornite, l'Assemblea, appositamente convocata, delibera con la maggioranza dei 2/3 delle presenti o l'espulsione o l'adozione di altri provvedimenti ritenuti opportuni.

Avverso la decisione di espulsione assunta dal Club, la socia entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere alla Commissione di Arbitrato del Club, in conformità a quanto previsto dall'art. VIII, secondo comma, dello Statuto di Club e dall'art. 62 del Regolamento di Club. In caso di condanna definitiva (art. 23 Reg. Club), la Presidente comunica all'Assemblea l'espulsione della socia dal Club. L'espulsione o altri provvedimenti non esonerano la socia dal pagamento della quota dovuta all'Unione per l'anno in corso. Il Club deve dare comunicazione all'Unione dell'avvenuta espulsione.

Art. 25 - Eleggibilità alle cariche

Le Socie attive possono essere elette a tutte le cariche del Club, dell'Unione, della Federazione e del S.I., salve le particolari condizioni e qualità richieste per le singole cariche dai rispettivi Statuti.

Ove la socia attiva che si sia trasferita di residenza o per lavoro, ma che abbia scelto di rimanere nel primo club di appartenenza venga eletta presidente, deve indicare un proprio domicilio, quale sede del Club, ubicato entro i limiti territoriali del club rappresentato al fine di assicurare, durante il suo biennio, l'applicazione dell'art. 2 Reg. Club.

La mancata indicazione del domicilio comporta la decadenza dalla carica di presidente del Club.

Le Socie Seniores e le Amiche possono essere elette alle cariche di Club ad eccezione di quella di Presidente, Vice Presidente, Delegata e Vice Delegata; possono far parte del Consiglio non più di due Socie scelte tra le Seniores e/o le Amiche del Club.

Le Socie Seniores possono inoltre essere elette a quelle cariche di Unione che non comportano funzioni di rappresentanza, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento di Unione.

Art. 26 - Doveri delle Socie

Le Socie hanno il dovere di partecipare alla vita ed alle riunioni del Club, come previsto dall'art. X sez. 4 dello Statuto di Club e secondo le direttive della Presidente e le deliberazioni del Consiglio, e sono tenute a corrispondere puntualmente e tempestivamente le quote dovute.

Le Socie devono inoltre partecipare alle assemblee, nelle quali hanno diritto di voto.

Art 27 - Comunicazioni alla Segretaria

La socia deve tempestivamente comunicare e documentare alla Segretaria del Club ogni cambiamento di dimora, di sede dell'attività lavorativa o di attività.

Devono parimenti essere comunicate alla Segretaria tutte le notizie di rilievo che possono interessare la vita del Club.

Titolo III - ORGANI DEL CLUB**Art. 28 - Organi del Club**

Gli organi del Club sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio;
- c) la Presidente.

Art. 29 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- a) dà le direttive di massima per la vita del Club;
- b) elegge la Presidente, la Tesoriera, le Consigliere, due Delegate e due Vice Delegate;
- c) approva la designazione della Segretaria fatta dalla Presidente;
- d) delibera sui seguenti argomenti:
 - ordine del giorno del Consiglio delle Delegate;
 - proposte di candidature a cariche dell'Unione e di Federazione;
 - definizione dei limiti territoriali del Club e loro eventuali modificazioni;

- fissazione della sede sociale in luogo diverso dal domicilio della Presidente in carica;
- proposte di modifica agli Statuti e ai Regolamenti di Club e di Unione;
- scioglimento del Club;
- relazione annuale della Presidente sull'attività svolta dal Club;
- bilancio preventivo e consuntivo e relazione della Tesoriera;
- l'ammontare delle quote annuali, della quota di ammissione delle nuove Socie, di eventuali contributi straordinari, fissandone i termini per il pagamento, secondo il disposto dell'articolo XII dello Statuto di Club;
- espulsione della socia ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento;
- tutti gli argomenti indicati nell'ordine del giorno.

Art. 30 - Riunioni dell'Assemblea

Almeno una delle riunioni di cui all'articolo 4 R.C. deve essere tenuta prima della riunione del Consiglio delle Delegate.

L'Assemblea è inoltre convocata tutte le volte che la Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio o da un terzo delle Socie. La richiesta del Consiglio deve risultare da apposita delibera presa a maggioranza semplice, mentre quella delle Socie deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dalle richiedenti. In ogni caso, tutte le richieste devono contenere l'esatta indicazione degli argomenti da trattare e devono essere motivate.

L'Assemblea deve essere convocata su richiesta delle Delegate, o delle Vice Delegate, tutte le volte che queste ricevono la convocazione al Consiglio delle Delegate e per la loro relazione su argomenti discussi o deliberati nel suddetto Consiglio.

La Presidente nei casi di cui sopra deve convocare l'Assemblea entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 31 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dalla Presidente con avviso da spedirsi alle Socie e alle Amiche almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.

La convocazione può contenere anche l'avviso di seconda convocazione per un'ora dopo la prima.

In Assemblea non possono essere trattati argomenti diversi da quelli posti all'ordine del giorno.

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dalla Presidente o da chi ne fa le veci.

E' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi delle Socie, in seconda convocazione qualunque sia il numero delle presenti.

La Segretaria del Club o, in sua assenza, la Segretaria eletta dall'Assemblea fra le Socie, deve redigere il verbale dell'Assemblea

Art. 33 - Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni sono prese con votazione palese ed a maggioranza semplice, salvo quanto di seguito specificato:

- a) le elezioni a cariche del Club e le proposte di candidature alle cariche di Unione e di Federazione sono votate a scrutinio segreto, su schede contrassegnate con il timbro del Club e siglate dalla Segretaria, distribuite alle Socie prima di ciascuna votazione. Sia in prima che in seconda convocazione, per l'elezione della Presidente, della Tesoriera, delle Consigliere, delle Delegate e delle Vice Delegate, è richiesta la maggioranza dei due terzi delle presenti e votanti al primo scrutinio, e la maggioranza semplice negli eventuali scrutini successivi;
- b) le proposte di modifica agli Statuti possono essere votate con la presenza dei due terzi delle Socie e con la maggioranza dei due terzi delle votanti;
- c) l'espulsione di una socia o gli altri provvedimenti di cui all'articolo 24 di questo Regolamento sono approvati con la maggioranza dei due terzi delle presenti;
- d) lo scioglimento del Club è approvato con la maggioranza dei cinque sestimi delle Socie presenti e votanti.

Le delibere relative a persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

Si procede altresì a votazione a scrutinio segreto quando lo richieda almeno un terzo delle presenti

Per le votazioni non son ammesse deleghe

Art. 34 - Competenze del Consiglio

Il Consiglio amministra il Club ed attua le decisioni dell'Assemblea.

Le sue competenze sono di:

- predisporre il programma di attività del Club, sentite le proposte della Programme Director;
- nominare le componenti le Commissioni, la Programme Director, la Assistant Programme Director e Corrispondenti dei Comitati Permanenti, la Corrispondente del Notiziario;
- deliberare sull'ammissione di nuove Socie, sulle giustificazioni della socia inadempiente, come previsto dall'art. 24 di questo Regolamento e sulla sospensione della socia;
- formulare l'ordine del giorno per l'Assemblea ordinaria;
- chiedere alla Presidente la convocazione di Assemblea straordinaria;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dalla Tesoriera e sottoposti all'Assemblea;
- provvedere alla nomina delle Socie che rappresentano il Club nelle Consulte che hanno competenza territoriale di un solo Club;

- designare le Socie che rappresentano il Club nelle Consulte che hanno competenza territoriale di più Club.
- il Consiglio, inoltre, ha facoltà di deliberare, su richiesta della Presidente e su argomenti di particolare urgenza, la votazione per corrispondenza.

Art. 35 - Composizione del Consiglio e del Comitato di Presidenza

Il Consiglio del Club è composto dalla Presidente, dalla Tesoriera e da cinque Consigliere se il numero delle socie è inferiore o uguale a quaranta e da sette Consigliere se il numero di socie è superiore a quaranta.

La Presidente, le Vice Presidenti, la Tesoriera e la Segretaria costituiscono il Comitato di Presidenza.

Le Consigliere, la Tesoriera e la Segretaria entrano in carica con l'inizio dell'anno sociale successivo a quello della loro elezione o designazione.

Art. 36 - Presidente

La Presidente è eletta nel primo dei due anni sociali antecedenti alla sua entrata in carica e, nell'anno sociale immediatamente antecedente, partecipa al Consiglio di Club con voto consultivo ed è denominata Presidente Eletta.

Qualora venga eletta Presidente una Consigliera, questa verrà sostituita dalla prima delle non elette.

La Presidente:

- ha la rappresentanza del Club;
- convoca e presiede il Consiglio, l'Assemblea e le riunioni delle Socie;
- cura che la Segretaria e la Tesoriera assolvano i compiti loro affidati;
- redige la relazione da sottoporre al Consiglio e, nei casi previsti, all'Assemblea;
- cura personalmente e tramite le Delegate i rapporti con l'Unione e con gli altri Club;
- sorveglia che le Corrispondenti, i Comitati, la Programme Director, la Assistant Programme Director e le Commissioni mantengano i rapporti con l'Unione e svolgano i loro compiti, riferendone al Consiglio e all'Assemblea;
- affida a singole Socie incarichi o funzioni speciali temporanei;
- invia una relazione annuale alla Presidente Nazionale;
- esercita inoltre tutte le attribuzioni a lei demandate dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In caso di assenza o di impedimento, la Presidente è sostituita dalla Vice Presidente secondo l'ordine di anzianità di carica.

Art. 37 - Tesoriera

La Tesoriera è eletta dall'Assemblea.

I suoi compiti sono di :

- provvedere alla riscossione delle quote dovute dalle Socie;
- custodire le somme riscosse;

- provvedere ad accendere conti correnti intestati al Club presso Istituti di credito o Uffici postali;
- emettere assegni sull'avere creditorio;
- dare disposizioni di pagamento o di credito a favore di terzi;
- eseguire i pagamenti del Club secondo le previsioni del bilancio e su indicazione della Presidente e/o del Consiglio;
- inviare alla Tesoriera dell'Unione le somme di cui all'articolo XII, sezione 4 dello Statuto di Club insieme all'elenco delle Socie;
- redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio ed all'Assemblea.

Art. 38 - Consigliere e alternanza

Le Consigliere sono elette dall'Assemblea per la durata di un biennio e sono scelte tra le Socie attive; due di esse possono essere scelte tra le Seniores e/o tra le Amiche.

Per garantire l'alternanza, se il Consiglio è composto di cinque Consigliere, due sono elette un anno e tre l'anno successivo; se il Consiglio è composto di sette Consigliere, tre Consigliere sono elette un anno e quattro l'anno successivo. Ad ogni elezione la socia attiva eletta con il maggior numero di voti diventa Vice Presidente.

Nei Club di nuova formazione l'alternanza delle Consigliere sarà ottenuta attribuendo mandato biennale alle tre Socie elette con il maggior numero di voti o, a parità di voti, maggiori d'età, e mandato annuale alle altre.

Art. 38 bis. Adeguamento del numero Consigliere.

Per elevare il numero di Consigliere a sette:

- nei Club che nella precedente tornata hanno eletto due consigliere, sono elette cinque Consigliere di cui quattro con mandato biennale ed una con mandato annuale; la socia con mandato annuale sarà quella che avrà conseguito il minor numero di voti; l'anno successivo ne sono elette tre .
- nei i Club che nella precedente tornata hanno eletto tre consigliere sono elette quattro Consigliere.

Per ridurre il numero di Consigliere a cinque:

- nei Club che nella precedente tornata hanno eletto tre Consigliere sono elette due Consigliere;
- nei club che nella precedente tornata hanno eletto quattro Consigliere è eletta una sola Consigliera; l'anno successivo sono elette quattro Consigliere di cui una con mandato annuale. La socia con mandato annuale sarà quella con il minor numero di voti.

Art. 39 - Segretaria

La Segretaria è designata dalla Presidente e dura in carica due anni. Tale designazione deve essere ratificata dall'Assemblea.

Se non è scelta tra le Consigliere, partecipa al Consiglio con voto consultivo.

La Segretaria assiste la Presidente o chi ne fa le veci, esegue i compiti da questa affidatili, provvede alla spedizione

delle comunicazioni, convocazioni e circolari, redige i verbali, compila i bollettini mensili, tiene aggiornati i *curricula vitae* delle Socie ed il loro elenco distinto per categorie, custodisce tutta la corrispondenza ricevuta dal Club e copia di quella spedita, nonché i verbali, i libri, le ruote di presenza. Tutto il materiale deve essere da lei consegnato allo scadere del mandato alla nuova designata.

La Segretaria, sentito il Comitato di Presidenza, può chiedere la collaborazione di una socia che la sostituisca in sua assenza, con l'incarico di Vice Segretaria.

Art. 40 - Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dalla Presidente, almeno quattro volte l'anno, con avviso che indichi luogo, giorno, ora della riunione ed elenco delle materie da trattare. La comunicazione deve essere inviata, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, a tutti i membri del Consiglio, nonché alla Past Presidente, alla Presidente Eletta, alle Delegate e - in loro assenza - alle Vice Delegate, le quali, come la Segretaria non Consigliera, partecipano con voto consultivo.

Il Consiglio, con le componenti di nuova nomina, è convocato dalla Presidente Eletta, d'accordo con la Presidente in carica, per provvedere, in tempo utile per le prescritte comunicazioni all'Unione, alla nomina delle cariche di sua competenza.

Nei casi di urgenza il Consiglio può essere convocato anche verbalmente con un giorno di anticipo.

Il Consiglio deve essere convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 41 - Consiglio ristretto

In caso di particolare urgenza, la Presidente può convocare senza alcuna formalità un Consiglio ristretto che includa il Comitato di Presidenza, la Past Presidente, la Presidente Eletta.

Le decisioni prese dal Consiglio ristretto devono essere sottoposte al primo Consiglio successivo per la ratifica.

Art. 42 - Costituzione e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio è regolarmente costituito con la partecipazione della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice con voto palese, salvo che non venga chiesto almeno da due componenti il voto segreto.

Art. 43 - Partecipazione al Consiglio di altre Socie

E' facoltà della Presidente invitare al Consiglio, quali consulenti o relatrici, Socie e Amiche del Club.

Titolo IV - DELEGATE

Art. 44 - Attribuzione delle Delegate

Le Delegate rappresentano il Club nel Consiglio delle Delegate portandone la sua voce e l'opinione della

maggioranza delle Socie espressa attraverso l'Assemblea. Le Delegate, o le Vice Delegate in sostituzione delle prime, devono informare l'Assemblea degli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio delle Delegate.

Quando lo ritengano opportuno possono chiedere la convocazione dell'Assemblea.

Dopo ogni riunione del Consiglio, le Delegate devono riferire all'Assemblea straordinaria, convocata su loro richiesta, sui lavori svolti e sulle deliberazioni adottate, redigendo anche una relazione scritta che rimane agli atti del Club.

Art. 45 - Elezione

Le Delegate sono elette dall'Assemblea ad anni alterni tra le Socie attive; sono sostituite da due Vice Delegate elette con le medesime modalità, salvo quanto previsto nell'art. V Sez. 1, secondo comma, dello Statuto di Unione e nell'art. XIII, Sez. 1, ultima parte dello Statuto di club. In tal caso il Club elegge una sola Delegata e una Vice Delegata. Il mandato delle Delegate è di due anni, rinnovabile per una sola volta.

Titolo V - COMITATI, CORRISPONDENTI, PROGRAMME DIRECTOR, ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR

Art. 46 - Nomine e compiti

Il Consiglio ha facoltà di nominare, per ogni incarico relativo ai Comitati Permanenti di Unione, un Comitato o una Corrispondente; designa la Programme Director e la Assistant Programme Director in attuazione dell'articolo XI dello Statuto di Club, tenuto conto dell'articolo X dello Statuto di Unione e degli articoli 25 e seguenti del Regolamento di Unione.

Per il Comitato Finanze i compiti sono svolti dalla Tesoriera. La durata dell'incarico è di due anni, rinnovabile una sola volta.

I compiti dei Comitati e/o delle Corrispondenti, della Programme Director e della Assistant Programme Director sono analoghi a quelli previsti nei su citati articoli, entro i limiti di attività del Club e nei rapporti che intercorrono con gli altri Club e con i correlativi Comitati, Programme Director e Assistant Programme Director a livello di Unione.

Almeno settanta giorni prima del Consiglio delle Delegate, le Corrispondenti, informato il Consiglio di Club, inviano alla Presidente del rispettivo Comitato o alla Programme Director di Unione una relazione sulle attività svolte dal Club a far data dall'ultima precedentemente inviata.

Il Comitato o la Corrispondente o la Programme Director deve dare notizia di ogni attività alla Presidente.

Art. 47 - Composizione e funzionamento dei Comitati, delle Corrispondenti, della Programme Director e della Assistant Programme Director

Ogni Comitato nominato dal Consiglio è composto da

tre membri che eleggono nel loro seno una Presidente, la quale tiene i contatti con il relativo Comitato Permanente dell'Unione.

Spetta alla Presidente convocare gli altri membri per discutere gli argomenti proposti ed attuare le direttive ricevute o deliberate. Di tali riunioni e dei contatti avuti anche verbalmente, la Presidente annota i punti salienti in apposito verbale, in modo che al Club e al Comitato successivamente eletto possa rimanere traccia dell'attività svolta e degli argomenti affrontati. Se il Consiglio nomina una Corrispondente, questa svolge i compiti e le funzioni previste per il Comitato e per la Presidente. Identica procedura, compiti e rapporti spettano alla Programme Director.

Art. 48 - Altre Commissioni, corrispondenti e responsabili

Il Consiglio inoltre nomina:

- a) la Commissione per l'ammissione delle nuove Socie, composta da tre o cinque membri, con i compiti di cui all'art. 10, ultimo comma, di questo Regolamento;
- b) la Commissione di Arbitrato di cui all'art. 62 di questo Regolamento;
- c) una Commissione per l'ospitalità, con il compito di ricevere i visitatori e gli ospiti del Club;
- d) una Commissione elettorale, con il compito di esaminare le attitudini e la disponibilità delle Socie ad assumere singole cariche, onde facilitare l'Assemblea ed il Consiglio nella proposta delle candidature;
- e) una Corrispondente che, in collaborazione con la Segretaria, curi l'invio all'Unione delle notizie relative all'attività del Club e delle Socie, da pubblicarsi nel Notiziario;
- f) una Corrispondente che collabori nel mantenere i contatti con gli altri Club e, particolarmente, con i Club la cui sede è nella stessa regione;
- g) una o più Responsabili per i rapporti con i media, gli Enti pubblici, i Club service e con tutte le organizzazioni utili per promuovere gli interessi e per conseguire le finalità che il Club si propone.

Art. 49 - Durata dei Comitati, della Programme Director e della Assistant Programme Director, delle Commissioni, delle Corrispondenti e delle Responsabili

I Comitati, la Programme Director, la Assistant Programme Director, le Commissioni, le Corrispondenti e le Responsabili sono nominati per due anni e sono rinnovabili una sola volta, esclusa la Commissione Nuove Socie.

Le componenti dei Comitati e delle Commissioni, la Programme Director, la Assistant Programme Director, le Corrispondenti e le Responsabili possono essere di nuovo nominati dopo un intervallo di due anni.

Art. 50 - Incarichi speciali

La Presidente, su conforme parere del Consiglio, può affidare incarichi speciali a singole Socie.

Può anche affidare incarichi, con mansioni corrispondenti a quelle di cui all'articolo 48, nel caso in cui il Consiglio non vi abbia provveduto.

Art. 51 - Funzionamento delle Commissioni, delle Corrispondenti e delle Incaricate speciali

Alle Commissioni, alle Corrispondenti ed alle Socie cui sono affidati incarichi speciali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 47.

Al momento del conferimento dell'incarico, la Presidente deve specificare le funzioni e le competenze attribuite, determinando anche la durata del mandato.

Titolo VI - SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITA'

Art. 52 - Sostituzione nelle cariche durante il biennio

Le cariche rese vacanti durante il biennio sono sostituite come segue:

- a) la Presidente è sostituita dalla prima Vice Presidente, fino alla fine dell'anno sociale in corso.
Quando non sia già in carica la Presidente Eletta, nella prima Assemblea che abbia all'o.d.g. le elezioni, si provvederà all'elezione della nuova Presidente che entrerà in carica all'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo;
- b) la Presidente Eletta, nell'arco di tempo precedente l'entrata in carica, viene così sostituita:
 - b¹) se dichiara la sua indisponibilità prima dello scadere del termine per indire validamente le elezioni, si procede a nuove elezioni. La nuova Presidente Eletta entrerà in carica all'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo;
 - b²) se dichiara la sua indisponibilità dopo lo scadere del termine per le elezioni, al 1° di ottobre prende possesso della carica di Presidente la prima Vice-Presidente; dura in carica un anno e provvede all'elezione della nuova presidente nel corso dell'anno entro i termini ordinari. La nuova Presidente Eletta entrerà in carica all'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo;
- c) la Vice Presidente è sostituita fino alla scadenza del suo mandato da una Consigliera in carica con nomina del Consiglio;
- d) la Tesoriera è sostituita, fino alla scadenza del suo mandato, con delibera dell'Assemblea;
- e) la Consigliera è sostituita, fino alla scadenza del suo mandato, dalla prima delle non elette della sua tornata elettorale e, a parità di voto, dalla più anziana di appartenenza al Club;
- f) la Segretaria è sostituita, fino alla scadenza del suo mandato, su designazione della Presidente, ratificata dall'Assemblea;

g) la Componente di Comitato, la Corrispondente e la Programme Director, la Assistant Programme Director sono sostituite, fino alla scadenza del loro mandato, con nomina del Consiglio;

h) la Delegata è automaticamente sostituita dalla Vice Delegata.

Qualora cessi durante il mandato anche la Vice Delegata, l'Assemblea procede all'elezione di una sostituta che dura in carica fino al termine del biennio in corso.

La socia che viene eletta o nominata in sostituzione, al termine della sostituzione, può essere rieletta o rinominata per un solo biennio, se la carica ammette la rieleggibilità.

Art. 53 - Cumulo di cariche

Il cumulo delle cariche, salvo casi eccezionali, è vietato e si estende anche alla Presidente Eletta .

È consentito che la titolare di una carica assuma un incarico speciale di nomina diretta della Presidente, purchè non vi sia incompatibilità dovuta al fatto che nella stessa persona si sommi la veste di controllato e controllore.

Si intende per "carica" quella elettiva ad opera dell'Assemblea e quella per nomina del Consiglio, per "incarico" quello di nomina della Presidente

Art. 53 bis. Rotazione delle cariche

La rotazione delle cariche è obbligatoria.

Art. 54 - Incompatibilità

Le cariche di Unione, di Federazione e del S.I. sono incompatibili con le cariche di Club.

Le cariche di Presidente, Tesoriera e Consigliera sono incompatibili con quelle di Componenti della Commissione Nuove Socie e della Commissione di Arbitrato di Club.

Art. 55 - Passaggio delle consegne

Ciascuna titolare di carica e di incarico tiene una documentazione dell'attività svolta, ordinata per fascicoli; alla scadenza del suo mandato deve provvedere tempestivamente al passaggio delle consegne alla nuova titolare della carica, trasmettendole la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento del suo mandato.

Titolo VII - FINANZE

Art. 56 - Fondi

I fondi del Club sono costituiti dalle quote annuali versate dalle Socie appartenenti al Club e da quelle di ammissione versate dalle nuove Socie, nella misura deliberata dall'Assemblea.

Le quote annuali delle Socie trasferite spettano al Club

di nuova adesione dall'inizio dell'anno sociale successivo alla richiesta di trasferimento.

I fondi sono gestiti dalla Tesoriera che ne deve dare conto così come regolato dall'art. 37 di questo Regolamento.

Art. 57 - Progetti speciali

La Presidente, su conforme parere del Consiglio, affida la gestione di somme raccolte per progetti speciali, di cui all'art. XII sez. 2 dello Statuto di Club, alla Tesoriera e/o ad una o più Socie, specificando le funzioni e le competenze attribuite e determinando la durata dell'incarico.

Le Responsabili dei fondi del progetto speciale devono rendere conto della loro gestione all'Assemblea nella prima riunione successiva alla conclusione del progetto o tutte le volte che ne abbiano richiesta.

Art. 58 - Rimborso spese

La Tesoriera del Club rimborsa la quota di iscrizione, le spese di viaggio e di soggiorno sostenute e debitamente documentate alle Delegate o alle loro sostitute per la partecipazione ai Consigli delle Delegate, alla Presidente o alla socia titolare di cariche nel Club, che vengano convocate dalla Presidente Nazionale per motivi d'ufficio. E' escluso il rimborso di spese non strettamente attinenti ai lavori del consiglio delle delegate
I rimborsi sono irrinunciabili.

Titolo VIII - EMENDAMENTI

Art. 59 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato solo dal Consiglio delle Delegate, su proposta della Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza, del Comitato Statuti dell'Unione o di un Club che abbia l'appoggio di almeno altri due Club.

Art. 60 - Iter delle proposte di modifica al Regolamento

La socia che lo ritenga opportuno può presentare alla Presidente del suo Club proposte scritte e motivate di modifica al presente Regolamento almeno 40 giorni prima dell'Assemblea.

La Presidente trasmette la proposta alla Corrispondente o al Comitato Statuti del Club e la inserisce all'ordine del giorno dell'Assemblea immediatamente successiva. L'Assemblea delibera con la presenza dei due terzi delle Socie e la maggioranza dei due terzi delle votanti, dopo aver sentito la socia proponente ed il parere della Corrispondente o del Comitato Statuti del Club.

La proposta così approvata e approvata con analoga maggioranza da almeno altri due Club, viene inviata alla Presidente dell'Unione tre mesi prima della data fissata per il Consiglio delle Delegate per essere inserita nel relativo ordine del giorno.

Art. 61 - Modifiche allo Statuto

Le stesse procedure di cui agli articoli 59 e 60 del presente Regolamento sono seguite per le proposte di modifica allo Statuto di Club ed allo Statuto e Regolamento di Unione, tenendo presente che le modifiche agli Statuti, dopo l'approvazione del Consiglio delle Delegate, devono essere inviate alla Federazione per l'approvazione definitiva.

Titolo IX - ARBITRATO**Art. 62 - Commissione di Arbitrato di Club**

Le Socie che ritengono lesi i loro diritti possono adire la Commissione di Arbitrato di Club con ricorso proposto tramite la Presidente la quale, nel termine di dieci giorni, convoca la Commissione.

La Commissione di Arbitrato di Club, che nomina al suo interno una Presidente, è composta dalle ultime tre Past Presidenti del Club - esclusa la immediata Past Presidente - o, qualora non sia possibile, da Socie di più lunga appartenenza al Club.

Nei Club di nuova costituzione il Consiglio nomina i membri della Commissione tra le Socie fondatrici.

La Commissione di Arbitrato di Club, sentite le parti, si pronuncia senza formalità di procedura ed entro venti giorni dalla convocazione.

La pronuncia deve essere immediatamente comunicata alle parti interessate.

Contro tale decisione può essere proposto appello, tramite la Presidente di Club, alla Commissione di Arbitrato di Unione entro due mesi dalla data della comunicazione della stessa.

FONDI DELL'UNIONE

FONDO XXV^{le}

Art.1 - DENOMINAZIONE

E' costituito un fondo speciale del Soroptimist International d'Italia denominato Fondo XXV^{le}.

Art.2 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo XXV^{le} è formato dai contributi già versati dalle Socie all'atto della costituzione, nonché:

- dai contributi versati *una tantum* dalle nuove Socie all'atto dell'iscrizione, dai contributi straordinari versati dalle Socie, tutti determinati, nell'ammontare e nelle modalità, con deliberazione del Consiglio delle Delegate;
- dalle elargizioni, dalle donazioni, dagli atti di disposizione mortis causa, dalle erogazioni effettuate per spirito di liberalità da Socie o da terzi, persone fisiche o Enti.

Art. 3 - FINALITA' E SCOPI

Il Fondo XXV^{le} ha la finalità di erogare:

- a) premi e/o borse di studio del Soroptimist International d'Italia volti a promuovere attività di studio, di ricerca scientifica, di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione di attività professionali, economiche ed artistiche, svolte da cittadine italiane o straniere, in settori e su argomenti di interesse nazionale e internazionale che riflettano i programmi e la linea d'azione del Soroptimist;
- b) contributi al fine di promuovere o incentivare attività di sostegno nei casi dichiarati di calamità in aree del territorio nazionale e non rientranti nell'ambito di intervento del Fondo calamità naturali.

Art. 4 - GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo XXV^{le} è amministrato da un Comitato di gestione composto da:

- la Presidente *pro tempore* del Soroptimist International d'Italia;
- la Tesoriera *pro tempore* del Soroptimist International d'Italia;
- la Presidente *pro tempore* del Comitato Finanze del Soroptimist International d'Italia;
- due Soroptimiste nominate dal Comitato di Presidenza del Soroptimist International d'Italia.

Il Comitato di gestione ha mandato biennale, coincidente con quello della Presidente del Soroptimist International d'Italia; solo le due Soroptimiste nominate dal Comitato di Presidenza possono essere riconfermate nella carica, per una sola volta, dal Comitato di Presidenza subentrante. Il Comitato di gestione amministra il Fondo, redige

annualmente il bilancio da sottoporre all'approvazione del Comitato di Presidenza e del Consiglio delle Delegate e propone l'ammontare dei contributi da erogare rispettivamente al Consiglio delle Delegate, per le ipotesi di cui all'art. 3 a), ed al Comitato di Presidenza, per le ipotesi di cui all'art. 3 b).

Art. 5 - ENTITA' E MODALITA' DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO E/O DELLA BORSA

L'ammontare del premio o della borsa di cui all'articolo 3 a) è di Euro 5.164,00 come cifra massima.

Il premio o la borsa sono assegnati ogni due anni mediante concorso il cui bando è adeguatamente diffuso e pubblicato.

Il Consiglio delle Delegate, mediante votazione, sceglie il tema del concorso tra quelli proposti ai Club dal Comitato di Presidenza del Soroptimist International d'Italia nell'anno antecedente all'assegnazione.

Il Comitato di gestione del Fondo provvede a bandire il concorso, a diffondere la relativa regolamentazione ed a nominare una Commissione giudicatrice formata da cinque membri, anche non appartenenti al Soroptimist, di cui almeno tre esperti della materia relativa al tema prescelto.

La Commissione giudicatrice nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario e sceglie insindacabilmente la vincitrice del premio e/o della borsa.

Le spese necessarie per l'organizzazione del concorso sono sostenute attingendo al Fondo.

Art. 6 - AMMONTARE E MODALITA' DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CASO DI CALAMITA'

Nei casi dichiarati di calamità su aree del territorio nazionale in cui vi sia urgenza di provvedere con sostegni finanziari, la deliberazione dell'assegnazione del contributo compete al Comitato di Presidenza del Soroptimist International d'Italia.

FONDO STUDI

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa di Lydia Beretta e con l'approvazione del Consiglio delle Delegate, è costituito un fondo speciale del Soroptimist d'Italia denominato 'Fondo Studi'.

Art 2 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo Studi è formato ed incrementato dai contributi versati annualmente da tutte le Socie del Soroptimist International d'Italia.

L'ammontare dei contributi è fissato dal Consiglio delle Delegate.

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPI

Il Fondo Studi è preordinato ai seguenti scopi:

- a) finanziare seminari o incontri di studio aventi cadenza biennale sul tema scelto dal Consiglio delle Delegate tra quelli proposti dal Comitato di Presidenza, al fine di promuovere le finalità e le linee d'azione del Soroptimist e di valorizzarne l'immagine;
- b) provvedere alle spese di edizione degli atti dei seminari, nonché di altre pubblicazioni aventi le stesse finalità.

Art. 4 - GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo Studi è amministrato dal Comitato di Presidenza che delibera in merito e dà mandato alla Tesoriera Nazionale di eseguire le relative operazioni.

La Tesoriera deve altresì redigere una situazione patrimoniale aggiornata e il bilancio annuale di esercizio del Fondo da sottoporre all'approvazione del Consiglio delle Delegate ogni volta che è convocato.

FONDO PER L'ARTE**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituito un fondo speciale del Soroptimist International d'Italia denominato 'Fondo per l'Arte'.

Art. 2 - PATRIMONIO

Il patrimonio del fondo è costituito con accantonamento di 2.582,28 euro da parte del Soroptimist International d'Italia ed è incrementato:

- dall'accantonamento annuale del 2% dell'ammontare delle quote versate dai Club al Soroptimist International d'Italia;
- dalle liberalità, per atti inter vivos o mortis causa, di socie e/o di terzi;
- dal contributo nella misura di euro 5,16 versato da ciascuna nuova socia all'atto della accettazione;
- dai contributi volontari dei Club;

Art. 3 - FINALITÀ

Il Fondo per l'Arte ha la finalità, nell'ambito e nel perseguimento della linea d'azione e degli obiettivi del Soroptimist International d'Italia, di finanziare interventi di salvaguardia, conservazione e restauro a tutela del patrimonio culturale ed artistico italiano.

Gli interventi possono essere:

- a) ordinari, su iniziativa della Presidente Nazionale ed approvati con la maggioranza semplice dei voti dal Consiglio delle Delegate;
- b) straordinari, in caso di calamità naturali o di atti vandalici e di terrorismo, disposti con delibera del Comitato di Presidenza.

Art. 4 - GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo, promosso da M. Raffaella Mottola Conte durante la sua presidenza, è amministrato dal Comitato

di Gestione composto dalla Presidente Nazionale, dalla Tesoriera Nazionale e dalla Presidente del Comitato Finanze in carica.

Il Comitato ne gestisce e ne amministra il patrimonio, redige annualmente il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio delle Delegate unitamente al bilancio consuntivo dell'Unione.

Art. 5 - INTERVENTI ORDINARI

Nel biennio, la Presidente Nazionale, con il parere favorevole del Comitato di Presidenza, può richiedere ai Club, per una sola volta, di proporre progetti esecutivi di intervento a tutela del patrimonio culturale ed artistico italiano e conformi alla finalità ed agli scopi di cui all'art. 3 di questo regolamento, indicando eventualmente lo specifico settore d'arte in cui intervenire. Detti interventi debbono avere ad oggetto beni culturali di rilevante interesse, appartenenti allo Stato, agli Enti Pubblici ed agli Enti ecclesiastici in effettivo uso o godimento pubblico.

Successivamente alla presentazione dei progetti, il Comitato di Presidenza, su proposta della Presidente Nazionale, nomina la Commissione tecnico-scientifica composta da tre membri scelti tra le Soroptimiste qualificate in materia e particolarmente esperte nel settore prescelto e comunica ai Club la composizione della Commissione. Della Commissione tecnico-scientifica non possono fare parte socie appartenenti a Club che abbiano proposto interventi di cui al comma precedente.

L'incarico conferito alla Commissione tecnico-scientifica riguarda un unico intervento e cessa con la sua conclusione.

La Commissione tecnico-scientifica nomina al suo interno un Presidente e, tra i progetti proposti dai Club individua il progetto più significativo sia per valore artistico, sia per la maggiore visibilità che potrà derivare al Soroptimist International d'Italia dalla sua realizzazione. Sentito il Comitato di Gestione, predispone una relazione illustrativa dei criteri di scelta del progetto selezionato, da inviarsi tempestivamente ai Club affinché possano dare adeguato mandato alle delegate.

Nel Consiglio Nazionale delle Delegate immediatamente successivo alla individuazione del progetto prescelto, è posta all'ordine del giorno l'approvazione del progetto con il relativo finanziamento.

La Commissione tecnico-scientifica sovrintende all'esecuzione del progetto, ne assume la responsabilità nei confronti del Soroptimist International d'Italia e presenta, a completamento dell'intervento, una relazione al Consiglio Nazionale.

Art. 6 - INTERVENTI STRAORDINARI

In caso di calamità naturali o atti vandalici e di terrorismo su beni culturali come sopra individuati, il Comitato

di Presidenza, con il parere unanime del Comitato di gestione e con la maggioranza di 2/3 degli aventi diritto al voto, eroga contributi finanziari anche a sostegno di interventi avviati da altri Enti e/o Associazioni, nei limiti del 50% del patrimonio disponibile del Fondo.

FONDO DEL S.I. D'ITALIA PER LE CALAMITÀ NATURALI SUL TERRITORIO NAZIONALE.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Su iniziativa del Comitato di Presidenza, riunitosi a Milano il 2 aprile 2001 e con l'approvazione del Consiglio delle Delegate di Paestum del 19 e 20 maggio 2001, è costituito un Fondo speciale del Soroptimist d'Italia denominato 'Fondo del Soroptimist International d'Italia per le calamità naturali sul territorio nazionale'.

Art. 2 - PATRIMONIO DEL FONDO

Il patrimonio del Fondo è costituito ed incrementato dai contributi versati annualmente da tutte le socie del Soroptimist International d'Italia.

L'ammontare dei contributi è fissato dal Consiglio delle Delegate.

L'ammontare massimo accantonato nel Fondo con i contributi versati annualmente da tutte le Socie è fissato a Euro 90.000.00.

Qualora sia stato raggiunto il tetto massimo previsto al precedente comma, il Comitato di Presidenza, sentita la relazione della Tesoriera Nazionale ed il parere favorevole del Comitato Finanze, delibera la sospensione dei versamenti annuali dei contributi da parte di tutte le Socie.

Allorché il patrimonio del Fondo abbia raggiunto una consistenza pari o inferiore a Euro 20.000.00 in seguito al suo utilizzo in conformità agli scopi di cui all'art.3, il Comitato di Presidenza, sentita la relazione della Tesoriera Nazionale ed il parere favorevole del Comitato Finanze, propone al Consiglio delle Delegate di deliberare il ripristino dei versamenti annuali da parte di tutte le Socie.

Art. 3 - FINALITÀ E SCOPI

Il Fondo è preordinato all'unico scopo di consentire il tempestivo intervento dell'Unione Italiana sul territorio nazionale ove si siano verificate gravi calamità naturali.

Art. 4 - GESTIONE DEL FONDO

Il Fondo è amministrato dal Comitato di Presidenza che delibera in merito e dà mandato alla Tesoriera Nazionale di eseguire le relative operazioni.

La Tesoriera deve altresì redigere annualmente il rendiconto da sottoporre per l'approvazione, unitamente al Bilancio Consuntivo dell'Unione, al Consiglio delle Delegate.

PREMI

COPPA VIOTTI

In memoria dell'Ing. Alessandra Viotti prima Segretaria Nazionale, il Soroptimist International d'Italia, nello spirito di amicizia tra Soroptimiste, assegna ogni anno a chiusura dei lavori del Consiglio delle Delegate il Premio 'Coppa Viotti' al Club che, tra quelli costituiti negli ultimi cinque anni, ha totalizzato il maggior numero di presenze di Socie alle riunioni, anche conviviali, tenute nell'anno sociale antecedente.

Entro il 30 marzo di ogni anno la Segretaria Nazionale richiede alle Segretarie dei Club interessati la percentuale delle presenze e ne riferisce al Comitato di Presidenza, che ne individua il vincitore.

Qualora più Club abbiano riportato la stessa percentuale, il Premio è assegnato al Club:

- a) con il maggior numero di Socie;
- b) con il maggior numero di riunioni.

Il Premio può essere assegnato una sola volta allo stesso Club.

La Segretaria Nazionale inserisce il Club premiato in apposito Albo, depositato presso il Segretariato Permanente.

Il Premio consiste in una coppa sulla quale è inciso il nome del Club vincitore e l'anno di assegnazione.

La coppa è offerta dai Club di Milano Fondatore e Milano alla Scala.

PREMIO SOROPTIMIST

Su iniziativa della Presidente Nazionale Elda Pucci il Soroptimist International d'Italia assegna il Premio 'Soroptimist d'Italia' ad una o più persone - uomo o donna, italiana o straniera - che abbiano dimostrato nel corso della loro vita un chiaro impegno in armonia con i principi e le finalità del Soroptimist International.

Il Premio consiste in un oggetto d'arte simboleggiante gli ideali soroptimisti; ha cadenza biennale e viene consegnato nel corso del Consiglio delle Delegate.

I Club, su richiesta della Segretaria Nazionale, propongono i nomi dei concorrenti illustrandone per iscritto la vita, l'attività e l'impegno.

Tra le proposte dei Club il Comitato di Presidenza ne individua, a suo insindacabile giudizio, il o i vincitori.

INDICE ANALITICO

AMICHE DEL CLUB V. SOCIE

ANNO SOROPTIMISTA

- decorrenza, art. I, sez. 6 S.U., art. I, sez. 6 S.C.

ANNUARIO

- previsione, art. XX S.U.

ARBITRATO V. COMMISSIONE ARBITRATO

ASSEMBLEA DI CLUB

- competenza, ART. 29 R.C.
- convocazione, art. X, sez. 2 S.C.; art. 31 R.C.
- deliberazioni, art. 33 R.C.
- presidenza, art. 32 R.C.
- riunioni, art. X sez. 2 S.C.; art.30 R.C.
- voto per delega inammissibilità, art. 33 R.C.

ASSOCIAZIONI DIVERSE

- divieto di partecipazione dei club, art. IV, sez. 3 S.C.
- club di servizio e divieto di partecipazione, art. 6 R.C.(abrogato)

CANDIDATURE V. ELEZIONI

CARICHE

- cumulo, art. 53 R.C.
- incompatibilità, art. 54 R.C.
- passaggio delle consegne, art. 55 R.C.; art. 48 R.U.

CLUB SERVICE DIVERSI

- divieto di partecipazione, art. 6 R.C.

COLLEGIO PAST PRESIDENTI NAZIONALI

- composizione, art. 35 R.U.
- funzioni, art. 35 R.U.

COMITATI, CORRISPONDENTI, PROGRAMME DIRECTOR

- di club, art. XI S.C.; art. 25-31 R.C.

COMITATI NAZIONALI

- candidature, art. X, sez. 2 S.U.
- composizione e funzionamento, art. 30 R.U.
- comitati supplementari, art. X, sez. 6 S.U.
- durata, art. X, sez. 3 S.U.; art. 30 R.U.
- fondi spese, art. 59 R.U.
- funzioni, art. X, sez. 5 S.U.
- individuazione, art. X, sez. 1 S.U.; art. 25 R.U.
- membri di diritto, art. X, sez. 4 S.U.
- partecipazione al Comitato di Presidenza, art.21 R.U.
- relazioni dai club, art. 46 R.C.

COMITATO CONSULTE

- composizione, funzionamento e durata, art. 30 R.U.
- funzioni, art.29 R.U.
- relazione al Consiglio Nazionale art. 8 R.U.

COMITATO DI PRESIDENZA DELL'UNIONE

- candidature, art. VI, sez. 3 S.U.
- composizione, art. VI, sez. 2 S.U.; art.16 R.U.
- appartenenza a club diversi, art. 17 R.U.
- convocazione, art. 18 R.U.
- contenuto dell'avviso, art. 18 R.U.
- durata. art. VI, sez. 5 S.U.; art. 17 R.U.
- funzioni, art. VI, sez. 1 e 6 S.U.
- nuovi club, artt. 49 e 53 R.U.
- partecipazione dei Comitati e delle Aree, art. 21 R.U.
- presidenza, art. 19 R.U.
- proposte di inserimento di altri argomenti all'o.d.g. del Consiglio Nazionale, art. 9 R.U.
- riunioni, art. VI, sez. 7 S.U.
- riunioni straordinarie del Consiglio Nazionale, art.6 R.U.
- segretaria, art. 20 R.U.
- sostituzione membri, art. VI, sez. 4 S.U.

COMITATO DI PRESIDENZA DI CLUB

- individuazione, art. 35 R.C.

COMITATO ESTENSIONE DELL'UNIONE

- composizione, funzionamento e durata, art. 30 R.U.
- funzioni, art. 26 R.U.
- nuovi club, artt.49,51,53 R.U.
- relazione al Consiglio Nazionale, art. 8 R.U.

COMITATO FINANZE

- composizione, funzionamento e durata, art. 30 R.U.
- funzioni, art. 27 R.U.
- relazione al Consiglio Nazionale, art. 8 R.U.

COMITATO STATUTI

- dell'Unione,
- funzioni, art. 28 R.U.
- composizione funzionamento e durata art. 30 R.U.
- relazione al Consiglio Nazionale, art. 8 R.U.
- di club, v. Comitati

COMMISSIONI ARBITRATO

- di club, art. XVII S.C.
- appello, art. 67R.U.
- di Unione, art. XVIII; artt. 66,67,68 R.U.

COMMISSIONE NUOVE SOCIE

- individuazione, art. 48 R.C.
- durata, art. 46 R.C.
- funzioni, art. 10 R.C.

COMUNICAZIONI A ORGANISMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

- modalità, art. IV, sez. 2 S.C.; art. IV, sez. 2 S.U.

CONSIGLIO DI CLUB

- competenze, art. 34 R.C.
- composizione, art. IX, sez. 1 S.C.; art. 35 R.C.
- convocazione, art. 40 R.C.
- deliberazioni, art. 42 R.C.
- durata, art. IX, sez. 2 S.C.
- ristretto, art. 41 R.C.
- riunioni, art. IX, sez. 4 S.C.
- sostituzione Consigliere, art. 52 R.C.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DELEGATE

- competenze, art. 3 R.U.
- composizione, art. V, sez. 1 S.U.; art. 2 R.U.; art. 44 R.C.
- convocazione
 - destinatari, art. 7 R.U.
 - contenuto dell'avviso, art. 8 R.U.
- costituzione, art. V, sez. 3, lettera e) S.U. Art. 12 R.U.
- Delegate, art. XV S.U.; art. XIII S.C.
 - durata, elezione, funzioni, artt. 44 e 45 R.C.
 - rimborso spese, art. 58 R.C.
 - sostituzione, art. 52 R.C.
- deliberazioni e maggioranze, art. V, sez. 3, lettera f) S.U.; art. 15 R.U.
 - voto per corrispondenza, art. V, sez. 4 S.U.
- funzioni, art. V, sez. 2 S.U.
- ordine dei lavori, art. 13 R.U.
- partecipanti, art. V, sez. 3 lettera b) S.U.
- presidenza, art. V, sez. 5 S.U.; art. 11 R.U.
- proposte di inserimento di argomenti all'o.d.g., art. 9 R.U.
- relazioni e interventi, art. 14 R.U.
- riunioni, art. V, sez. 3 lettera a) S.U.
 - riunioni straordinarie, art. 6 R.U.
- sede, art. 5 R.U.
- segretaria, art. 11 R.U.
- sostituzione delle Delegate, art. 4 R.U.

DELEGATE E OSSERVATRICI DELL'UNIONE AL S.I.

- individuazione e funzioni, art. XV S.U.

DELEGATE DI CLUB V. CONSIGLIO NAZIONALE

DENOMINAZIONE

- del club, art. I, sez. 1 S.C.
- dell'Unione, art. I, sez. 1 S.U.

ELEZIONI

- cariche nazionali
 - candidature, art. XII, sez. 3 S.U.; art. XIV S.C.; art. 36 R.U.
 - a Presidente Nazionale, art. 38 R.U.
 - divieto di ad altra carica prima della fine del mandato, art. 41 R.U.
 - invio curriculum, art. (R.U.
 - mancata riproposizione della - per il secondo Biennio, art. 41 R.U.
 - requisiti, art. 39 R.U.
 - trasmissione, art. 37 R.U.
 - maggioranze, art. 40 R.U.
 - modalità voto, art. XII, sez. 2 S.U.; art. 15 R.U.
 - luogo, art. XII, sez. 1 R.U.
- cariche di club, artt. 29 e 33 R.C.

EMBLEMA

- individuazione, art. I, sez. 5 S.U.; art. I, sez. 5 S.C.; art. XVI, sez. 3 S.C.

EMENDAMENTI STATUTI E REGOLAMENTI

- di club, art. XV S.C.; artt. 59,60,61 R.C.
- di Unione, art. XVI S.U.; art. 65 R.U.

FINALITA'

- individuazione, art. III, sez. 1 S.U.; art. III, sez. 1 S.C.

FINANZE, FONDI, QUOTE

- del club, art. XII S.C.; artt. 56, 57, 58 R.C.
- dell'Unione art. XIII S.U.

GOUVERNEUR

- durata, art. XI, sez. 2 S.U.; art. 33 R.U.
- elezione, art. XI, sez. 1 S.U.
- funzioni, art. XI, sez. 4 e 5 S.U.
- incompatibilità, art. XI, sez. 3 S.U.
- partecipazione al Comitato di Presidenza, art. VI, sez. 2 e 7 S.U.
- partecipazione al Consiglio Nazionale, art. V, sez. 3 lettera a) S.U.; art. 7 R.U.
- relazione. Art. XI, sez. 6 S.U.
- sostituzione, art. 45 R.U.
- spese e rimborsi, art. XIX, sez. 2 S.U.

INCARICHI SPECIALI

- di club, artt. 50 e 51 R.C.
- di Unione, art. 32 R.U.

LEGISLAZIONI NAZIONALI

- rinvio, art. II, sez. 2 S.U.; art. II, sez. 2 S.C.

LINEA D'AZIONE

- individuazione, art. IV, sez. 1 S.U.; art. IV, sez. 1 S.C.

NUOVI CLUB

- approvazione, art. 53 R.U.
- charte, art. XIV, sez. 2 S.U.
- costituzione, art. XIV, sez. 1 S.U.
- iter costitutivo, art. 49 R.U.
- numero minimo di socie, art. 50 R.U.
- organo competente, art. 51 R.U.
- "secondi" club, art. 52 R.U.

ORGANI DEL CLUB

- individuazione, art. 28 R.C.

PAST PRESIDENTE

- di club, art. 35 R.C.
- di Unione
 - partecipazione al Comitato di Presidenza, art. 16 R.U.

PRESIDENTE DI CLUB

- durata, art. IX, sez. 2 S.C.
- funzioni, art. 36 R.C.
- sostituzione, art. 52 R.C.

PRESIDENTE ELETTA

- di club
 - elezione anticipata, art. 36 R.C.
 - partecipazione al Consiglio di Club, art. 35 R.C.
- di Unione
 - elezione anticipata, art. VII, sez. 2 S.U., art. 23 R.U.
 - partecipazione al Comitato di Presidenza, art. 16 R.U.

PRESIDENTE NAZIONALE

- candidatura, art. 38 R.U.
- convocazione del Comitato di Presidenza e del Consiglio Nazionale, art. VII, sez. 3 S.U.
- costituzione di nuovi club, artt. 49 e 53 R.U.
- elezione anticipata, art. VII, sez. 2 S.U.; art. 35 R.U.
- funzioni, art. VII, sez. 1 S.U.; art. 22 R.U.
- partecipazione alla riunione delle Gouverneurs, art. VII, sez. 4 S.U.
- presidenza del Comitato di Presidenza, art. 19 R.U.
- presidenza del Consiglio Nazionale, art. 11 R.U.
- relazione al Consiglio nazionale, art. 8 R.U.
- relazione alla Federazione. Art. VII, sez. 5 S.U.
- sostituzione, art. VII, sez. 6 S.U.

PROGRAMME DIRECTOR E ASSISTANT

PROGRAMME DIRECTOR

- di club,
 - individuazione e funzione, art. XI, sez. 1 S.C.;
- art.46 e ss. R.C.
- durata, art. XI, sez. 2 S.C.; ART. 46 r.c.
 - relazione, art. 46 R.C.

- di Unione

- candidature, art. X, sez. 2 S.U.
- durata, art. X, sez. 3 S.U.: art.31 .R.U.
- fondi spese, art. 59 R.U.
- funzioni, art. X, sez. 5 S.U.; ART. 31 R.U.
- individuazione, art. X, sez. 1 S.U.
- partecipazione al Comitato di Presidenza, art. 21 R.U.
 - relazione al Consiglio Nazionale, art. 8 R.U.
 - relazione dai CLUB, art. 46 R.C.
 - relazione in Federazione, art. 31 R.U.

RIMBORSI SPESE

- cariche di club, art. 58 R.C.
- cariche nazionali, art. XIX sez. 1 e 2 S.U., artt. 57, 58, 59 R.U.
- Presidente e Segretaria Nazionale, art. 58 R.U.

RIUNIONI

- del Comitato di Presidenza, v. Comitato di Presidenza
- del Consiglio Nazionale, v. Consiglio Nazionale
- di club, art. X, sez. 1 S.C., art. 4 R.C.
 - partecipazione minima, art. X, sez. 4 S.C., art. 24 R.C.

SCIOGLIMENTO

- del club, art. XVI S.C.; art. XVII, sez. 2 S.U.; artt. 63 e 64 R.U.
- dell'Unione, art. XVII, sez. 1 S.U.; artt. 61 e 62 R.U.

SEDE

- del club, art. I, sez. 4 S.C.; art. 2 R.C.
- dell'Unione, art. I, sez. 4 S.U.

SEGRETARIA

- di club
 - funzioni, art. 39 R.C.
 - nomina, durata, art. 35 R.C.
 - sostituzione, art. 52 R.C.
 - vice Segretaria, art. 39 R.C.
- Nazionale,
 - aggiunta, art.22 R.U.
 - Comitato di Presidenza, art. 19 R.U.
 - comunicazioni cariche vacanti, art. 36 R.U.
 - Consiglio nazionale, artt. 7, 8, 11 R.U.
 - funzioni, art. IX, sez. 2 S.U.
 - nomina, art. IX, sez. 1 S.U.
 - relazione, art. 8 R.U.
 - sostituzione, art. 43 R.U.

SENIORES V. SOCIE

SOCIE

- amiche, art. VII, sez. 1 S.C.
- ammissione, art. VII, sez. 2 S.C.; art. 8 R.C.
- eleggibilità ridotta, art. VII, sez. 3 S.C.; art. 25 R.C.
- numero massimo, art. 8 R.C.
- quote, art. VII, sez. 4 S.C.
- ammissione,
 - accettazione, art. 15 R.C.
 - comunicazione all'Unione, art. 17 R.C.
 - delibera unanime del Consiglio, art. 12 R.C.
 - impossibilità di, art. 14 R.C.
 - mancanza dei requisiti rilevata dalla Commissione, art. 11 R.C.
 - opposizione delle socie, art. 13 R.C.
 - presentazione, art. V, sez. 2 S.C., art. 10 R.C.
 - requisiti, art. V, sez. 1 S.C.
 - seconda socia, art. 16 R.C.
- appartenenza al club, art. 5 R.C.
- attive, art. VI, sez. 1 S.C.; art. 7 R.C.
 - eleggibilità a cariche, art. VI, sez. 2 S.C.; art. 25 R.C.
- categorie, art. VI, sez. 1 S.C.
- classificazioni professionali, art. V, sez. 3 S.C.
- comunicazioni da farsi alla Segretaria, art. 27 R.C.
- divieto di appartenenza ad altri Club-service, art. 6 R.C. (abrogato).
- doveri, art. X, sez. 4 S.C.; art. 26 R.C.
- eleggibilità a cariche, art. VI, sez. 2 S.C.; art. 25 R.C.
- perdita della qualità di:
 - cause, art. VIII, sez. 1 S.C.; art. 19 R.C.
 - dimissioni, art. 20 R.C.
 - espulsione, art. 24 R.C.
 - procedura, art. VIII, sez. 2 S.C.
 - socia attiva, art. 19 R.C.
 - socia senior e amica, art. 19 R.C.
 - trasferimento, art. 21 R.C.
- riammissione, art. VIII, sez. 3 S.C.; art. 18 R.C.
- seniores, art. VI, sez. 1 S.C.; art. 9 R.C.
 - eleggibilità a cariche, art. VI, sez. 2 S.C. Art. 25 R.C.
- trasferite, art. 7 R.C.

SOSTITUZIONI

- cariche di club, art. 52 R.C.
- cariche nazionali, v. singole cariche

SPESE RIMBORSI E DIARIE

- aventi diritto, art. XIX, sez. 1 S.U.

TERRITORIO

- del club, art. 1 R.C.

TESORIERA

- di club,
 - funzioni, art. 37 R.C.
 - sostituzione, art. 52 R.C.
- nazionale,
 - funzioni, art. VIII, sez. 1 S.U.
 - pagamenti alla Federazione, art. VIII, sez. 3 S.U.
 - relazione e bilanci, art. VIII, sez. 2 S.U.; art. 8 R.U.
 - sostituzione, art. 44 R.U.

VICE DELEGATE

- elezione, durata, funzioni, artt. 44 e 45 R.C.
- sostituzione, art. 52 R.C.

VICE GOUVERNEUR

- durata, art. XI, sez. 2 S.U.; art. 34 R.U.
- elezione, art. XI sez. 1 S.U.
- sostituzione, art. 46 R.U.

VICE PRESIDENTE

- dell'Unione
 - funzioni, art. VII, sez. 6 S.U.; artt. 19, 22, 24 R.U.
 - numero, art. VII, sez. 6 S.U.; art. 24 R.U.
 - prima, art. 24 R.U.
 - sostituzione, art. 42 R.U.
- di club, artt. 38 e 52 R.C.

INDICE GENERALE

STATUTO DI UNIONE

Art. I	Norme generali.....	pag.	3
Art. II	Regolamento di Unione e legislazioni nazionali.....	pag.	3
Art. III	Finalità ed obiettivi.....	pag.	3
Art. IV	Linea d'azione.....	pag.	3
Art. V	Consiglio delle Delegate.....	pag.	4
Art. VI	Comitato di Presidenza.....	pag.	4
Art. VII	Presidente e Vice Presidenti.....	pag.	5
Art. VIII	Tesoriera.....	pag.	5
Art. IX	Segretaria.....	pag.	5
Art. X	Comitati Tecnici Permanenti, Programme Director e Assistant Programme Director.....	pag.	5
Art. XI	Gouverneurs e Vice Gouverneurs.....	pag.	6
Art. XII	Elezioni.....	pag.	6
Art. XIII	Finanze.....	pag.	6
Art. XIV	Nuovi club.....	pag.	7
Art. XV	Delegate dell'Unione nazionale e osservatrici.....	pag.	7
Art. XVI	Emendamenti.....	pag.	7
Art. XVII	Scioglimento.....	pag.	7
Art. XVIII	Arbitrato.....	pag.	8
Art. XIX	Spese di viaggio e diarie.....	pag.	8
Art. XX	Annuario.....	pag.	8
Art. XXI	Prevalenza della lingua inglese.....	pag.	8

REGOLAMENTO DI UNIONE

Titolo I	ATTUAZIONE DELLO STATUTO.....	pag.	9
Art. 1	Attuazione dello Statuto.....	pag.	9
Titolo II	CONSIGLIO DELLE DELEGATE.....	pag.	9
Art. 2	Composizione del Consiglio.....	pag.	9
Art. 3	Competenza del Consiglio delle Delegate.....	pag.	9
Art. 4	Sostituzione delle Delegate al Consiglio.....	pag.	9
Art. 5	Sede del Consiglio.....	pag.	9
Art. 6	Riunioni Straordinarie del Consiglio.....	pag.	9
Art. 7	Destinatari della convocazione.....	pag.	9
Art. 8	Contenuto della convocazione.....	pag.	9
Art. 9	Proposte di inserimento di altri argomenti all'ordine del giorno.....	pag.	9
Art. 10	Inserimento di argomento all'ordine del giorno nella voce "varie".....	pag.	10
Art. 11	Presidenza del Consiglio.....	pag.	10
Art. 12	Costituzione dell'Assemblea.....	pag.	10
Art. 13	Ordine dei lavori.....	pag.	10
Art. 14	Interventi.....	pag.	10
Art. 15	Modalità delle votazioni e maggioranze.....	pag.	10
Art. 15bis	Modalità del voto per corrispondenza su argomento urgente non rinviabile e per l'elezione della tesoriera.....	pag.	10
Titolo III	COMITATO DI PRESIDENZA.....	pag.	11
Art. 16	Composizione del Comitato.....	pag.	11
Art. 17	Durata e appartenenza a club diversi.....	pag.	11
Art. 18	Riunioni e convocazioni del Comitato.....	pag.	11
Art. 19	Presidenza delle riunioni del Comitato.....	pag.	11
Art. 20	Segretaria del Comitato.....	pag.	11
Art. 21	Partecipazione dei Comitati e della Programme Director.....	pag.	11

Titoli IV	PRESIDENTE E PRESIDENTE ELETTA	pag.	11
Art. 22	Requisiti ed attribuzioni della Presidente.....	pag.	11
Art. 23	Presidente eletta	pag.	11
Titolo V	VICE PRESIDENTI	pag.	11
Art. 24	Vice Presidenti.....	pag.	11
Titolo VI	COMITATI TECNICI PERMANENTI , PROGRAMME DIRECTOR E ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR	pag.	12
Art. 25	Individuazione dei Comitati , della P.D. e della A.P.D.....	pag.	12
Art. 26	Funzioni del Comitato estensione	pag.	12
Art. 27	Funzioni del Comitato finanze.....	pag.	12
Art. 28	Funzioni del Comitato statuti	pag.	12
Art. 29	Funzioni del Comitato consulte.....	pag.	12
Art. 30	Composizione, durata e funzionamento dei Comitati	pag.	12
Art. 31	Competenze e durata della P.D. e della A.P.D.	pag.	12
Art. 32	Incarichi speciali	pag.	12
Titolo VII	GOVERNEURS E VICE GOVERNEURS	pag.	13
Art. 33	Durata della carica di Gouverneur	pag.	13
Art. 34	Durata della carica di Vice Gouverneur.....	pag.	13
Titolo VIII	COLLEGIO DELLE PAST PRESIDENTI	pag.	13
Art. 35	Composizione e funzioni	pag.	13
Titolo IX	CANDIDATURE ED ELEZIONI	pag.	13
Art. 36	Comunicazione ai club delle cariche vacanti e candidature.....	pag.	13
Art. 37	Trasmissione delle candidature ai club.....	pag.	13
Art. 38	Candidature a Presidente dell'Unione	pag.	13
Art. 39	Requisiti per le candidature.....	pag.	13
Art. 40	Maggioranze richieste	pag.	13
Art. 41	Divieto di candidatura ad altra carica prima della fine del mandato	pag.	13
	Divieto per i club di avere più di una socia eletta a carica nazionale	pag.	13
Titolo X	SOSTITUZIONE DELLE CARICHE	pag.	13
Art. 42	Sostituzione delle Vice Presidenti.....	pag.	13
Art. 43	Sostituzione della Segreteria.....	pag.	13
Art. 44	Sostituzione della Tesoriera	pag.	14
Art. 45	Sostituzione delle Gouverneurs	pag.	14
Art. 46	Sostituzione delle Vice Gouverneurs	pag.	14
Art. 47	Sostituzione delle componenti dei Comitati Tecnici e della P.D.	pag.	14
Titolo XI	PASSAGGIO DELLE CONSEGNE	pag.	14
Art. 48	Passaggio delle consegne	pag.	14
Titolo XII	COSTITUZIONE DI NUOVI CLUB	pag.	14
Art. 49	Iter costitutivo	pag.	14
Art. 50	Numero minimo delle socie.....	pag.	14
Art. 51	Competenze del Comitato estensione e della madrina.....	pag.	14
Art. 52	Fondazione di nuovi club nello stesso territorio	pag.	14
Art. 53	Procedura di approvazione	pag.	15
Art. 54	Rinvio alle istruzioni della Federazione	pag.	15
Titolo XIII	PUBBLICAZIONI	pag.	15
Art. 55	Pubblicazioni	pag.	15
Titolo XIV	SEGRETARIATO PERMANENTE	pag.	15
Art. 56	Segretariato permanente.....	pag.	15

Titolo XV	RIMBORSI SPESE E FONDI SPECIALI	pag.	15
Art. 57	Oggetto del rimborso e destinatari	pag.	15
Art. 58	Spese della Presidente, delle Vice Presidenti e della Segreteria.....	pag.	15
Art. 59	Fondi spese per Comitati e Programme Director.....	pag.	16
Art. 59 bis	Rimborsi.....	pag.	16
Art. 60	Fondi speciali dell'Unione.....	pag.	16
Titolo XVI	SCIoglimento DELL'UNIONE	pag.	16
Art. 61	Proposte.....	pag.	16
Art. 62	Approvazione e nomina dei liquidatori	pag.	16
Titolo XVII	SCIoglimento DI UN CLUB	pag.	16
Art. 63	Procedura	pag.	16
Art. 64	Dichiarazione di scioglimento.....	pag.	16
Titolo XVIII	EMENDAMENTI A STATUTI E REGOLAMENTI	pag.	16
Art. 65	Procedura	pag.	16
Titolo XIX	COMMISSIONE DI ARBITRATO	pag.	17
Art. 66	Funzioni e composizione	pag.	17
Art. 67	Ricorsi	pag.	17
Art. 68	Pronunzie	pag.	17

STATUTO DI CLUB

Art. I	NORME GENERALI	pag.	18
Sez. 1	Denominazione	pag.	18
Sez. 2	Conformità allo Statuto del S.I.	pag.	18
Sez. 3	Appartenenza all'Unione.....	pag.	18
Sez. 4	Natura	pag.	18
Sez. 5	Sede.....	pag.	18
Sez. 6	Emblema	pag.	18
Sez. 7	Anno Soroptimista.....	pag.	18
ART. II	REGOLAMENTO DI CLUB E LEGISLAZIONI NAZIONALI	pag.	18
Sez. 1	Regolamento.....	pag.	18
Sez. 2	Legislazioni nazionali	pag.	18
ART. III	FINALITA'	pag.	18
ART. IV	LINEA D'AZIONE	pag.	18
Sez. 1	Linea d'azione.....	pag.	18
Sez. 2	Comunicazioni ad organismi nazionali ed internazionali	pag.	18
Sez. 3	Partecipazione ad altra associazione.....	pag.	18
ART. V	SOCIE	pag.	19
Sez. 1	Requisiti di ammissione	pag.	19
Sez. 2	Presentazione, procedura di ammissione	pag.	19
Sez. 3	Classificazione.....	pag.	19
ART. VI	CATEGORIE DI SOCIE	pag.	19
Sez. 1	Categorie	pag.	19
Sez. 2	Eleggibilità alle cariche.....	pag.	19
ART VII	AMICHE DEL CLUB	pag.	19
Sez. 1	Qualifica	pag.	19
Sez. 2	Procedura di ammissione	pag.	19
Sez. 3	Eleggibilità ridotta	pag.	19
Sez. 4	Quote	pag.	19

Art. VIII	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIA	pag.	19
Sez. 1	Cause.....	pag.	19
Sez. 2	Procedura	pag.	20
Sez. 3	Riammissione	pag.	20
Art. IX	CONSIGLIO	pag.	20
Sez. 1	Composizione.....	pag.	20
Sez. 2	Durata del mandato.....	pag.	20
Sez. 3	Competenze del Consiglio	pag.	20
Sez. 4	Riunioni	pag.	20
Sez. 5	Procedura	pag.	20
Art. X	RIUNIONI DI CLUB	pag.	20
Sez. 1	Numero delle riunioni	pag.	20
Sez. 2	Assemblee	pag.	20
Sez. 3	Procedura	pag.	20
Sez. 4	Presenze	pag.	20
Art. XI	PROGRAMME DIRECTOR, ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR E COMITATI	pag.	20
Sez. 1	Individuazione.....	pag.	20
Sez. 2	Durata	pag.	20
Art. XII	FINANZE	pag.	21
Sez. 1	Fondi.....	pag.	21
Sez. 2	Progetti speciali	pag.	21
Sez. 3	Deposito dei fondi.....	pag.	21
Sez. 4	Versamento dei contributi.....	pag.	21
Art. XIII	RAPPRESENTANZA IN SENO ALL'UNIONE	pag.	21
Sez. 1	Delegate.....	pag.	21
Sez. 2	Rielezione	pag.	21
Sez. 3	Relazione	pag.	21
Art. XIV	DESIGNAZIONE DELLE CANDIDATE	pag.	21
Art. XV	EMENDAMENTI	pag.	21
Sez. 1	Proponibilità.....	pag.	21
Sez. 2	Approvazione.....	pag.	21
Sez. 3	Iter.....	pag.	21
Art. XVI	SCIoglimento	pag.	21
Sez. 1	Condizioni.....	pag.	21
Sez. 2	Scioglimento obbligatorio.....	pag.	21
Sez. 3	Devoluzioni dei fondi	pag.	21
Art. XVII	ARBITRATO E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag.	21
Art. XVIII	PREVALENZA DELLA LINGUA INGLESE	pag.	21

REGOLAMENTO DI CLUB

Titolo I	IL CLUB	pag.	22
Art.1	Limiti territoriali.....	pag.	22
Art. 2	Sede del club.....	pag.	22
Art. 3	Rappresentanza.....	pag.	22
Art. 4	Riunioni del club	pag.	22

Titolo II	LE SOCIE	pag.	22
Art. 5	Appartenenza delle socie al club	pag.	22
Art. 6	Appartenenza ad altro club di servizio (abrogato)	pag.	22
Art. 7	Socie attive.....	pag.	22
Art. 8	Amiche del club	pag.	22
Art. 9	Socie seniores.....	pag.	22
Art. 10	Proposta di ammissione nuove socie.....	pag.	22
Art. 11	Non conformità dei requisiti.....	pag.	22
Art. 12	Deliberazione unanime del Consiglio.....	pag.	23
Art. 13	Comunicazione riservata della proposta di ammissione a tutte le socie	pag.	23
Art. 14	Mancanza di unanimità sull'ammissione della candidata.....	pag.	23
Art. 15	Accettazione della proposta.....	pag.	23
Art. 16	Ammissione di seconda socia	pag.	23
Art. 17	Comunicazione all'Unione dell'ammissione della nuova socia.....	pag.	23
Art. 18	Riammissione di ex socia	pag.	23
Art. 19	Perdita della qualità di socia	pag.	23
Art. 20	Dimissioni.....	pag.	23
Art. 21	Trasferimento della dimora o della sede dell'attività lavorativa.....	pag.	23
Art. 22	Operatività del trasferimento	pag.	24
Art. 23	Sospensione	pag.	24
Art. 24	Espulsione dal Club.....	pag.	24
Art. 25	Eleggibilità alle cariche.....	pag.	24
Art. 26	Doveri delle socie.....	pag.	24
Art. 27	Comunicazioni alla Segretaria.....	pag.	24
Titolo III	GLI ORGANI DEL CLUB	pag.	24
Art. 28	Organi del Club.....	pag.	24
Art. 29	Competenze dell'Assemblea	pag.	24
Art. 30	Riunioni dell'Assemblea.....	pag.	25
Art. 31	Convocazione dell'Assemblea.....	pag.	25
Art. 32	Presidenza dell'Assemblea	pag.	25
Art. 33	Deliberazioni dell'Assemblea.....	pag.	25
Art. 34	Competenze del Consiglio	pag.	25
Art. 35	Composizione del Consiglio e del Comitato di Presidenza.....	pag.	26
Art. 36	Presidente	pag.	26
Art. 37	Tesoriera	pag.	26
Art. 38	Consigliere e alternanza	pag.	26
Art. 38 bis	Adeguamento del numero Consigliere	pag.	26
Art. 39	Segretaria	pag.	26
Art. 40	Convocazione del Consiglio.....	pag.	27
Art. 41	Consiglio ristretto	pag.	27
Art. 42	Costituzione e deliberazioni del Consiglio	pag.	27
Art. 43	Partecipazione al Consiglio di altre socie	pag.	27
Titolo IV	DELEGATE	pag.	27
Art. 44	Attribuzioni delle Delegate	pag.	27
Art. 45	Elezione	pag.	27
Titolo V	COMITATI, CORRISPONDENTI, PROGRAMME DIRECTOR E ASSISTANT PROGRAMME DIRECTOR	pag.	27
Art. 46	Nomine e compiti.....	pag.	27
Art. 47	Composizione e funzionamento dei Comitati, delle Corrispondenti, delle P.D. e delle A.P.D.	pag.	27
Art. 48	Altre Commissioni, Corrispondenti e Responsabili.....	pag.	28
Art. 49	Durata dei Comitati, della P.D. e della A.P.D., delle Commissioni, delle Corrispondenti e delle Responsabili	pag.	28
Art. 50	Incarichi speciali	pag.	28
Art. 51	Funzionamento delle Commissioni, delle Corrispondenti e delle Incaricate speciali	pag.	28

Titolo VI	SOSTITUZIONI, CUMULO, INCOMPATIBILITA'	pag.	28
Art. 52	Sostituzione delle cariche durante il biennio	pag.	28
Art. 53	Cumulo di cariche	pag.	29
Art. 53 bis	Rotazione delle cariche.....	pag.	29
Art. 54	Incompatibilità	pag.	29
Art. 55	Passaggio delle consegne	pag.	29
Titolo VII	FINANZE	pag.	29
Art. 56	Fondi.....	pag.	29
Art. 57	Progetti speciali.....	pag.	29
Art. 58	Rimborso spese.....	pag.	29
Titolo VIII	EMENDAMENTI	pag.	29
Art. 59	Modifiche al Regolamento	pag.	29
Art. 60	Iter delle proposte di modifica al Regolamento.....	pag.	29
Art. 61	Modifiche allo Statuto	pag.	30
Titolo IX	ARBITRATO	pag.	30
Art. 62	Commissione di Arbitrato di Club.....	pag.	30

FONDI

Fondo XXV^e	pag.	31	
Art. 1	Denominazione	pag.	31
Art. 2	Patrimonio del fondo.....	pag.	31
Art. 3	Finalità e scopi.....	pag.	31
Art. 4	Gestione del fondo.....	pag.	31
Art. 5	Ammontare e modalità dell'attribuzione del premio e/o della borsa	pag.	31
Art. 6	Ammontare e modalità dell'erogazione di contributi in caso di calamità	pag.	31
Fondo Studi	pag.	32	
Art. 1	Denominazione	pag.	32
Art. 2	Patrimonio del fondo.....	pag.	32
Art. 3	Finalità e scopi.....	pag.	32
Art. 4	Gestione del fondo.....	pag.	32
Fondo per l'Arte	pag.	32	
Art. 1	Denominazione	pag.	32
Art. 2	Patrimonio.....	pag.	32
Art. 3	Finalità	pag.	32
Art. 4	Gestione del fondo.....	pag.	32
Art. 5	Interventi ordinari	pag.	32
Art. 6	Interventi straordinari.....	pag.	33
Fondo per le Calamità Naturali sul Territorio Nazionale	pag.	33	
Art. 1	Denominazione	pag.	33
Art. 2	Patrimonio del fondo.....	pag.	33
Art. 3	Finalità e scopi.....	pag.	33
Art. 4	Gestione del fondo.....	pag.	33

PREMI

COPPA VIOTTI	pag.	34
PREMIO SOROPTIMIST	pag.	34